

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 562

Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

28/09/2023 - 13:07

Indice

1. DDL S. 562 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 562	5
1.3. Trattazione in Commissione	13
1.3.1. Sedute	14
1.3.2. Resoconti sommari	16
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	17
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 20 (pom.) del 07/03/2023	18
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 27 (pom.) del 12/04/2023	21
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 29 (pom.) del 18/04/2023	27
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 32 (ant.) del 05/07/2023	33
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 46 (pom.) del 05/07/2023	34
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 35 (pom.) del 18/07/2023	39
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 57 (pom.) del 03/08/2023	40
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023	44
1.3.2.1.9. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 38 (pom.) del 12/09/2023	46
1.4. Trattazione in consultiva	47
1.4.1. Sedute	48
1.4.2. Resoconti sommari	49
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	50
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 19 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/05/2023	51
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	53
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023	54
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 85 (pom.) del 07/06/2023	63

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 123 (ant.) del 27/09/2023	65
1.4.2.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . .	71
1.4.2.3.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 1 (ant., Sottocomm. pareri) del 26/04/2023	72
1.4.2.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	73
1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 49 (ant.) del 15/03/2023	74

1. DDL S. 562 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 562
XIX Legislatura

Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

Iter

18 aprile 2023: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.562

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

Roberto Marti ([LSP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

Andrea Paganella ([LSP-PSd'Az](#)), **Massimiliano Romeo** ([LSP-PSd'Az](#)), **Giorgio Maria Bergesio** ([LSP-PSd'Az](#)), **Mara Bizzotto** ([LSP-PSd'Az](#)), **Stefano Borghesi** ([LSP-PSd'Az](#)), **Claudio Borghi** ([LSP-PSd'Az](#)), **Gianluca Cantalamessa** ([LSP-PSd'Az](#)), **Maria Cristina Cantu'** ([LSP-PSd'Az](#)), **Gian Marco Centinaio** ([LSP-PSd'Az](#)), **Marco Dreosto** ([LSP-PSd'Az](#)), **Massimo Garavaglia** ([LSP-PSd'Az](#)), **Antonino Germana'** ([LSP-PSd'Az](#)), **Tilde Minasi** ([LSP-PSd'Az](#)), **Elena Murelli** ([LSP-PSd'Az](#)), **Daisy Pirovano** ([LSP-PSd'Az](#)), **Manfredi Potenti** ([LSP-PSd'Az](#)), **Stefania Pucciarelli** ([LSP-PSd'Az](#)), **Nicoletta Spelgatti** ([LSP-PSd'Az](#)), **Erika Stefani** ([LSP-PSd'Az](#)), **Elena Testor** ([LSP-PSd'Az](#)), **Paolo Tosato** ([LSP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 16 maggio 2023

Presentazione

Presentato in data **23 febbraio 2023**; annunciato nella seduta n. 42 del 23 febbraio 2023.

Classificazione TESEO

ITINERARI TURISTICI , BENI CULTURALI ED ARTISTICI

Articoli

TUTELA DEL PAESAGGIO (Art.1), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Art.1), TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Art.1), CARTE GEOGRAFICHE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), MINISTERO DELLA CULTURA (Artt.2, 3, 4, 5, 6, 7), MINISTERO DEL TURISMO (Art.2), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.3, 4), STUDI E RICERCHE (Art.5), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.5), OPERE LETTERARIE ARTISTICHE E SCIENTIFICHE (Art.6), ATTIVITA' CULTURALI (Art.6), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.7), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Art.7), INFORMAZIONE (Art.7), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.8), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.9), CREDITO DI IMPOSTE (Art.8), DATORI DI LAVORO (Art.9), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.9)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Paganella \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 12 aprile 2023) .

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica\)](#) **in sede redigente** il 6 marzo 2023. Annuncio nella seduta n. 46 del 7 marzo 2023.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali (aggiunto il 14 settembre 2023; annunciato nella seduta n.)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 562

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 562

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARTI , PAGANELLA , ROMEO , BERGESIO , BIZZOTTO , BORGHESI , Claudio BORGHI , CANTALAMESSA , CANTÙ , CENTINAIO , DREOSTO , GARAVAGLIA , GERMANÀ , MINASI , MURELLI , PIROVANO , POTENTI , PUCCIARELLI , SPELGATTI , STEFANI , TESTOR e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2023

Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha ad oggetto la promozione dei cammini, definiti, all'articolo 1, come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Il medesimo articolo 1 affida alla Repubblica la promozione dei cammini, con le finalità di valorizzarne le caratteristiche e gli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici. L'articolo 2 reca disposizioni relative alla definizione della Mappa dei cammini d'Italia, finalizzata a incentivare la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi. Individua altresì i cammini che devono essere inseriti nella Mappa, prevedendo che ad alcuni di essi, contestualmente all'inserimento nella Mappa, sia attribuita la qualifica di « Cammino d'Italia ». La Mappa sarà realizzata anche in forma digitale, in funzione della costituzione di una banca dati unica nazionale.

L'articolo 3, allo scopo di agevolare il conseguimento delle finalità di cui al disegno di legge, istituisce, presso il Ministero della cultura, la cabina di regia nazionale per i cammini, alla quale è affidato il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate. L'articolo disciplina, inoltre, la composizione della cabina di regia e ne individua le funzioni, tra le quali l'esercizio di un potere di formulazione di proposte, anche di carattere normativo, l'esercizio di poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi concernenti i cammini, nonché l'esercizio delle funzioni connesse con la redazione e l'aggiornamento della Mappa dei cammini d'Italia.

L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero della cultura, il tavolo permanente per i cammini e ne disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative. L'articolo 5 reca disposizioni concernenti la promozione di studi e ricerche da parte del Ministero della cultura, nonché disposizioni relative alla trasmissione alle Camere, da parte del Ministero medesimo, di una relazione sui cammini.

L'articolo 6 dispone che, nell'esecuzione di interventi realizzati per le finalità di cui al disegno di legge, una quota della spesa totale prevista nel progetto sia destinata all'abbellimento dei cammini e dei territori interessati mediante opere d'arte.

L'articolo 7 - con le finalità di promuovere i cammini come itinerari culturali e di incentivare lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio - prevede la realizzazione di campagne di promozione, a livello nazionale e internazionale, dei cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2.

L'articolo 8 riconosce un credito d'imposta in favore dei titolari di redditi d'impresa e degli enti del Terzo settore affidatari, con atto dell'autorità pubblica, della gestione e della manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa dei cammini d'Italia.

L'articolo 9 introduce una misura di decontribuzione, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per i datori di lavoro, la cui sede di attività sia situata nei comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2 e la cui attività sia connessa alla gestione, manutenzione e valorizzazione dei cammini medesimi.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge e l'articolo 11 dispone in ordine alla data di entrata in vigore della medesima.

Si evidenzia che il presente disegno di legge opera in continuità con l'attività svolta nella scorsa legislatura dalla 7a Commissione permanente. In particolare, esso intende fare tesoro degli esiti dell'affare assegnato n. 590 relativo alla la promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali, conclusosi con l'approvazione unanime della risoluzione presentata dalla senatrice Maria Gabriella Saponara (Doc. XXIV, n. 40), e tiene conto dell'esame, in sede referente, del disegno di legge atto Senato n. 2367, recante « Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove i cammini come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, al fine di valorizzarne caratteristiche ed elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.
2. La promozione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la tutela e la valorizzazione dei monumenti, dei luoghi e dei siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico interessati, nonché interventi di valorizzazione dei borghi; il rilancio dell'attività culturale nei territori attraversati o limitrofi ai cammini e della connessa attività di accoglienza, a sostegno di una strategia nazionale delle aree interne; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali ed enogastronomici che li connotano, nonché degli aspetti attinenti alla tradizione e all'identità culturale italiana nella sua unitarietà e nelle sue diversificazioni; il dialogo interculturale e interreligioso; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la promozione e l'incentivazione delle attività connesse all'agricoltura nei territori interessati; la promozione di corretti stili di vita mediante il positivo impatto del movimento sul benessere psicosofico e sulla salute; la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.

(Mappa dei cammini d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi, favorendo la più ampia integrazione delle componenti ambientali, naturali e paesaggistiche, è definita, con il decreto di cui al comma 5 è definita la « Mappa dei cammini d'Italia », di seguito denominata « Mappa », da realizzare anche in forma digitale, funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale.
2. Sono inseriti nella Mappa:
 - a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67, adottata il 18 dicembre 2013;
 - b) i cammini interregionali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, e rispondenti agli *standard* di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che interessano il territorio di almeno due regioni, individuati con le modalità di cui al comma 5 e aggiornati ai sensi del comma 6 del presente articolo;
 - c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse

regionale o locale, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, e rispondenti agli *standard* di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), i quali, su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, siano stati individuati con le modalità di cui al comma 5 e aggiornati ai sensi del comma 6 del presente articolo.

3. Ai cammini di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*), contestualmente all'inserimento nella Mappa è attribuita la qualifica di « Cammino d'Italia ».

4. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

5. La Mappa è definita, su proposta della cabina di regia di cui all'articolo 3, sentito il tavolo permanente di cui all'articolo 4, e, con riferimento ai cammini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

6. La Mappa è aggiornata con cadenza almeno biennale, con le modalità di cui al comma 5.

7. Nelle more del periodico aggiornamento della Mappa di cui al comma 6, la cabina di regia di cui all'articolo 3 può proporre, sentiti il tavolo permanente di cui all'articolo 4, le regioni e i rappresentanti degli enti territoriali interessati, la temporanea sospensione della qualifica di « Cammino d'Italia » degli itinerari che non rispettino, in modo omogeneo lungo il proprio tracciato, gli *standard* di qualità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), determinandone la temporanea esclusione dalla Mappa, sancita con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui al comma 5.

8. Con apposito decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui al comma 5, sono definite le modalità, i termini e la documentazione necessaria ai fini della presentazione delle richieste di inserimento nella Mappa.

Art. 3.

(Cabina di regia nazionale per i cammini)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, anche mediante il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso il Ministero della cultura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per i cammini, di seguito denominata « cabina di regia ». La cabina di regia è presieduta dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composta da un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti per gli affari regionali e le autonomie e per la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del turismo, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai lavori della cabina di regia partecipano altresì i rappresentanti di altri Ministeri o amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno, nonché esperti nelle medesime materie con compiti istruttori, consultivi e di verifica.

2. La cabina di regia:

a) formula proposte, anche di carattere normativo, ed esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi concernenti i cammini di cui alla presente legge;

b) individua, sentito il tavolo permanente di cui all'articolo 4, *standard* di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale in termini di sicurezza, segnaletica, manutenzione, intermodalità, accessibilità,

digitalizzazione, presenza e frequenza sul tracciato o nelle sue immediate vicinanze di strutture di accoglienza e ricettive, di servizi turistici, di infrastrutture essenziali per la tipologia di cammino, che gli itinerari culturali con i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a rispettare, in modo omogeneo lungo l'intero tracciato, al fine di essere inseriti nella Mappa ai sensi dell'articolo 2. Gli *standard* definiti dalla cabina di regia sono approvati con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno biennale;

c) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, formula linee guida per l'attuazione degli interventi concernenti i cammini, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali, tenendo conto delle migliori pratiche. Le linee guida definite dalla cabina di regia sono approvate con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

d) svolge l'attività di verifica in merito alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, e degli *standard* di cui alla lettera b) del presente comma, al fine della definizione e dell'aggiornamento della Mappa;

e) formula le proposte ai fini dell'inserimento di cammini nella Mappa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, nonché ai fini del periodico aggiornamento della Mappa stessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 6;

f) formula le proposte ai fini della temporanea sospensione della qualifica di « Cammino d'Italia » e della conseguente temporanea esclusione dalla Mappa, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, nelle more del periodico aggiornamento della Mappa;

g) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, formula gli indirizzi generali in materia di cammini, sanciti con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, al fine di promuovere e coordinare la realizzazione in maniera integrata degli interventi per i cammini di cui alla presente legge, secondo *standard* tecnici uniformi di progettazione;

h) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, elabora un Piano strategico per lo sviluppo dei cammini, recante proposte concernenti, tra l'altro:

1) interventi finalizzati a sostenere la tutela, la valorizzazione e il recupero delle testimonianze e dei lasciti storici, culturali, religiosi, ambientali e paesaggistici connessi ai cammini, con il coinvolgimento di istituzioni culturali, musei e associazioni presenti nei territori interessati;

2) interventi finalizzati a sostenere e coordinare la tutela e valorizzazione dei borghi, dei centri storici, delle località di pregio, dei siti di interesse culturale e delle attività tradizionali, nelle loro peculiarità identitarie e culturali connesse ai cammini, nei territori attraversati o limitrofi ai cammini stessi, nonché attività e iniziative culturali nei medesimi territori, favorendo anche il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate;

3) iniziative di promozione e sostegno delle attività artigiane artistico-tradizionali e delle altre attività commerciali riconosciute come espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), e ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, e della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata dalla legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché di promozione e sostegno di celebrazioni e rievocazioni storiche connesse ai cammini;

4) iniziative, anche con il coinvolgimento di università, istituti culturali, associazioni e istituti scolastici presenti sul territorio, volte a favorire la conoscenza e la promozione del patrimonio culturale dei cammini e attività di formazione di operatori turistici, di operatori delle strutture dell'ospitalità, dell'accoglienza e turistiche, di dipendenti pubblici e di altri soggetti coinvolti nelle attività concernenti i cammini;

5) interventi finalizzati a garantire i collegamenti con mezzi di trasporto pubblico ai punti di partenza e di arrivo dei cammini, i collegamenti tra i cammini, nonché tra i cammini e le località di interesse storico, culturale o religioso ad essi limitrofi, favorendo l'intermodalità con le infrastrutture di

trasporto, in particolare ferroviarie e aeroportuali, prevedendo la realizzazione di stazioni di interscambio, valorizzando le ferrovie storiche turistiche di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128, e privilegiando l'utilizzo di mezzi elettrici;

6) interventi finalizzati a favorire l'interconnessione infrastrutturale dei cammini con le reti sentieristiche e gli itinerari regionali e locali, valorizzando i territori e gli itinerari locali limitrofi ai cammini;

7) interventi a sostegno, anche con appositi finanziamenti, di itinerari con capacità inclusive, con caratteristiche che ne favoriscono la fruizione anche da parte delle famiglie e di persone con disabilità o con mobilità ridotta;

8) interventi volti ad assicurare la sostenibilità ecologica dei cammini, tra cui la riduzione dei tratti su asfalto e la prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico;

9) interventi di riqualificazione e riuso di immobili del patrimonio pubblico situati lungo i cammini o ad essi limitrofi quali spazi destinati all'erogazione di servizi di accoglienza e assistenza, a punti di sosta e di ristoro, all'attività di formazione, di studio e di divulgazione connessa ai cammini, nonché alla realizzazione di centri di raccolta di dati;

10) l'individuazione degli ambiti prioritari ai quali indirizzare i finanziamenti destinati agli interventi e alle iniziative più idonei a migliorare i cammini e a realizzare gli scopi della presente legge;

11) la promozione e l'implementazione di studi, progetti e modelli organizzativi che favoriscano la valorizzazione dei cammini e la loro fruizione culturale e turistica, con specifico riferimento alla definizione di disciplinari di qualità dei servizi di fruizione e alla costruzione di reti di imprese e di istituzioni per la gestione e la valorizzazione dei cammini;

12) interventi di sostegno alla creazione di strutture ricettive lungo i cammini o ad essi limitrofe e di riqualificazione, anche digitale, di quelle esistenti, secondo caratteristiche funzionali alla tipologia di cammino ai fini di favorirne la fruibilità, individuando forme di flessibilità per l'ospitalità connessa ai cammini e promuovendo modelli innovativi di ospitalità;

13) l'individuazione e l'elaborazione di proposte di modifica al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, necessarie a implementare una segnaletica funzionale ai cammini anche lungo le strade e ad agevolare la realizzazione dei cammini di cui alla presente legge;

14) la revisione delle norme tecniche di settore rilevanti per la realizzazione, la manutenzione e l'adeguamento dei cammini;

i) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, eventualmente formulando indirizzi specifici;

l) previo parere del tavolo permanente di cui all'articolo 4, propone un piano nazionale integrato per la manutenzione ordinaria dei cammini, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

m) presenta al Ministro della cultura, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

3. L'attuazione amministrativa degli interventi previsti dal Piano strategico di cui al comma 2, lettera h), è assicurata con decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con i Ministri competenti. Sugli schemi di decreto di cui al primo periodo è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di decreto di cui al primo periodo sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Le pubbliche amministrazioni, per i settori di propria competenza, forniscono alla cabina di regia i dati e ogni necessaria informazione secondo le modalità dalla stessa fissate.

5. Il Ministero della cultura, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili

a legislazione vigente. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelle relative alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Tavolo permanente per i cammini)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il tavolo permanente per i cammini, di seguito denominato « tavolo permanente ».
2. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione, cui partecipano i componenti della cabina di regia di cui all'articolo 3, rappresentanti degli operatori del settore culturale e di quello turistico, rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore e di altri organismi attivi nel settore, rappresentanti delle istituzioni religiose, rappresentanti di associazioni a tutela dei disabili, nonché esperti, al fine di consentire un approccio comune e integrato in materia di cammini. Ai lavori del tavolo permanente possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno e altri soggetti esperti sui medesimi provvedimenti e tematiche. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative.
3. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato, è definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Il tavolo permanente, oltre che nella sua composizione plenaria, può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini.
5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero della cultura con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il tavolo permanente presenta al Ministro della cultura, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 5.

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero della cultura promuove la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e istituzioni culturali e di ricerca, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini. Le attività di cui al primo periodo possono essere finalizzate altresì allo sviluppo e all'implementazione di modelli adeguati di fruizione e gestione di tale patrimonio, favorendo ogni azione volta a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali e paesaggistiche con le attività agricole, artigianali e turistico-culturali.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette alle Camere una relazione sui cammini, che dà conto delle relazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), e all'articolo 4, comma 6.

Art. 6.

(Promozione di opere d'arte di giovani artisti nei cammini)

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, si applica anche all'esecuzione di interventi realizzati per le finalità di cui alla presente legge, ai fini dell'abbellimento dei cammini e dei territori interessati. Gli importi e le percentuali di cui al medesimo articolo 1, comma 1, sono calcolati avendo riguardo al singolo progetto complessivamente considerato. La scelta degli artisti per

l'esecuzione delle opere d'arte di cui al primo periodo è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta da un rappresentante del Ministero della cultura, che la presiede, da un rappresentante della cabina di regia di cui all'articolo 3, dal soprintendente competente e da quattro artisti di chiara fama nominati dal Ministro della cultura.

Art. 7.

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini come itinerari culturali, nonché di incentivare lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero del turismo, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la cabina di regia di cui all'articolo 3, realizza campagne di promozione a livello nazionale e internazionale dei cammini inseriti nella Mappa.
2. Il Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per le disabilità e il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri della cultura e del turismo e la cabina di regia, realizza campagne informative volte a promuovere i cammini e la connessa attività motoria per il positivo impatto sul benessere psicofisico e sulla salute, come espressione di corretti stili di vita e per la capacità inclusiva delle attività culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della cultura, sentito il Ministero della salute e la cabina di regia, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati alla conoscenza dei cammini e del relativo patrimonio culturale.

Art. 8.

(Agevolazione fiscale)

1. In favore dei titolari di redditi d'impresa e degli enti del Terzo settore ai quali sono affidate con atto dell'autorità pubblica la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa o di parti di essi è riconosciuto, per gli anni 2023 e 2024, in via sperimentale, un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è fruito dai soggetti beneficiari nella misura complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Art. 9.

(Decontribuzione per i datori di lavoro)

1. Ai datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nei comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa e la cui attività sia connessa alla gestione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei cammini stessi, è riconosciuto, per gli anni 2023 e 2024, in via sperimentale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruita dai soggetti beneficiari nella misura complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della cultura e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento della decontribuzione di cui al presente articolo, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 562
XIX Legislatura

Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) (sui lavori della Commissione)

[N. 20 \(pom.\)](#)

7 marzo 2023

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente

[N. 27 \(pom.\)](#)

12 aprile 2023

[N. 29 \(pom.\)](#)

18 aprile 2023

[N. 32 \(ant.\)](#)

5 luglio 2023

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) (sui lavori della Commissione)

[N. 46 \(pom.\)](#)

5 luglio 2023

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente

[N. 35 \(pom.\)](#)

18 luglio 2023

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) (sui lavori della Commissione)

[N. 57 \(pom.\)](#)

3 agosto 2023

[N. 58 \(pom.\)](#)

6 settembre 2023

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente

[N. 38 \(pom.\)](#)

12 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 20 (pom.) del 07/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolto lo scorso 1º marzo. Oltre alla definizione della programmazione della corrente settimana, in quella sede si è convenuto, su richiesta del sen. Melchiorre, di chiedere il deferimento di un affare assegnato sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio del 2032. Al riguardo, avverte che tale affare (che ha assunto il n. 106) è stato già deferito alla Commissione, e propone di avviarne l'esame sin dalla seduta già convocata per domani.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di fissare alle ore 12 di venerdì 10 marzo il termine entro cui trasmettere eventuali proposte riguardanti i soggetti da audire sui disegni di legge sull'insegnamento dell'economia finanziaria.

Informa infine che è stato assegnato in sede redigente, alla Commissione il disegno di legge n. 562, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali, che fa tesoro dell'esame, svolto nella scorsa legislatura, di analoga iniziativa parlamentare (AS 2367). Come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, l'esame del disegno di legge potrà essere avviato sin dalle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(486) Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1º marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, era stato fissato per le ore 12 di lunedì 6 marzo il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, tenuto conto dell'imminente calendarizzazione del provvedimento in Aula, a seguito della deliberazione dell'Assemblea sulla procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Avverte che, alla scadenza, non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno e informa che sul disegno di legge in titolo la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio si sono espresse con pareri non ostativi. Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, con distinte votazioni sono posti ai voti ed approvati l'articolo 1 e l'articolo 2. La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con

svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Il [PRESIDENTE](#) registra con favore l'unanimità sulle votazioni appena svolte.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Discussione del disegno di legge n. 548, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 317 e 533 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° marzo scorso.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 548, d'iniziativa del senatore Gasparri, sottolineando che esso si compone di un unico articolo, volto ad istituire presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli» per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado. La finalità è quella di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica federale socialista di Jugoslavia.

Il Ministro dell'istruzione e del merito, prosegue il Relatore, è chiamato a definire, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, le modalità di utilizzo delle richiamate risorse, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Il Relatore propone conclusivamente di congiungere la discussione del disegno di legge n. 548 con quella, già avviata, del disegno di legge n. 317 e connessi.

La Commissione conviene sulla proposta del Relatore.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), dopo aver espresso, a nome del proprio Gruppo, un giudizio favorevole in merito al provvedimento n. 548, avanza tuttavia la proposta di limitare cronologicamente la rievocazione della tragedia del popolo giuliano-dalmata alla Seconda guerra mondiale, con l'intento, ispirato a volontà di conciliazione, di evitare di riproporre quella polarizzazione che caratterizzò gli anni del dopoguerra.

Il [PRESIDENTE](#) concede indi la parola al senatore [MENIA](#) (*FdI*), primo firmatario dell'A.S. n. 533, per una precisazione rispetto alla proposta del senatore Crisanti. Al riguardo, il senatore Menia ritiene che la suddetta proposta sia contraria ai dati storici.

Dopo aver fatto menzione della pubblicazione di Raoul Pupo dal titolo "Il lungo esodo", ripercorre sinteticamente le tappe dell'esodo giuliano-dalmata dalla Seconda guerra mondiale fino al 1960, ricordando, tra l'altro, gli esodi conseguenti all'arrivo delle truppe titine nel 1945, lo svuotamento di Pola a seguito del trattato di pace, l'ultima fase dell'esodo, successiva all'assegnazione alla Jugoslavia della zona B del Territorio Libero di Trieste, protrattasi dal 1954 fino al 1960.

Anche il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva che il richiamo agli anni successivi al passaggio dei territori istriani alla Repubblica di Jugoslavia non è frutto di una valutazione politica, bensì di un mero dato storico. Ritiene, inoltre, che la rievocazione di quegli anni rappresenti un dovuto segno di rispetto verso il dolore delle popolazioni coinvolte per troppo tempo dimenticato.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea che l'Atto Senato n. 548, a sua firma, è volto a disporre misure di attuazione della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del «Giorno del ricordo», mediante lo stanziamento di risorse destinate all'organizzazione di viaggi scolastici nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli, viaggi di studio e di conoscenza intesi a far maturare nella memoria collettiva, soprattutto delle nuove generazioni, il ricordo di quella tragedia.

Dopo essersi unito alle considerazioni del senatore Menia e del relatore Paganella in merito all'evidenza storica e cronologica della tragedia delle foibe, esprime il suo dissenso al riguardo di recenti manifestazioni di entusiasmo nei confronti del regime di Tito.

Auspica, infine, un rapido svolgimento dell'*iter* di esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) fa presente che la propria parte politica condivide le finalità dei disegni di legge in titolo, come testimonia non solo la scelta di contribuire al raggiungimento del numero legale, ma anche la disponibilità, a suo tempo manifestata, di favorire l'approvazione del disegno di legge n. 317, il primo ad essere esaminato dalla Commissione, entro il 10 febbraio scorso, ricorrenza del Giorno del ricordo. Del resto, la mancata approvazione nel termine auspicato è dipeso dalla scelta di attendere la presentazione di ulteriori provvedimenti legislativi. Nel preannunciare la volontà del proprio Gruppo di contribuire fattivamente, attraverso la presentazione di specifici emendamenti, alla definizione di un testo concluso da trasmettere all'Assemblea, si sofferma sul rilievo delle iniziative in esame, che sono dirette a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza del dramma delle foibe, anche mediante l'organizzazione di viaggi didattici. Si tratta, a suo avviso, della migliore risposta che un sistema democratico può offrire alle tragedie scaturite dalla follia dei totalitarismi e dei nazionalismi, che hanno causato milioni di morti.

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) auspica che si giunga ad una convergenza trasversale su un testo normativo che faccia tesoro dei contenuti delle iniziative in titolo, tenuto conto che sul tema della tragedia delle foibe occorre evitare di issare bandiere. Al riguardo, rivendica la scelta di non forzare la sollecita conclusione dell'esame del primo dei disegni di legge esaminati dalla Commissione, peraltro presentato dalla propria parte politica, e di attendere la presentazione di altri provvedimenti, al fine di favorire la convergenza su un testo condiviso, scevro di appartenenze politiche.

Del resto, anche tenuto conto che l'Assemblea non si è riunita nella settimana in cui ricadeva la ricorrenza del giorno del ricordo, non ci sarebbero state comunque le condizioni per licenziare il testo in prima lettura prima dello scorso 10 febbraio.

Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso oggi il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, con l'intervento dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della Federazione ciclistica italiana. Informa, inoltre, che sono giunti documenti da parte di coloro che, pur non essendo stati chiamati in audizione, hanno aderito alla richiesta della Commissione, di fornire un contributo scritto. Tale documentazione è stata pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Preso atto che nessun senatore chiede la parola in discussione generale, il Presidente dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per lunedì 20 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame dell'Affare assegnato n. 106 sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio del 2032.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 27 (pom.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REDIGENTE

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Discussione e rinvio)

Riferisce sul disegno di legge in titolo il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), specificando che esso si compone di undici articoli e ha a oggetto la promozione dei cammini, definiti, all'articolo 1, come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Inoltre, l'articolo 1 affida alla Repubblica la promozione dei cammini, con le finalità di valorizzarne le caratteristiche e gli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.

Dà conto poi dell'articolo 2, il quale reca disposizioni relative alla definizione della Mappa dei cammini d'Italia, finalizzata a incentivare la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi.

L'articolo 2 individua, altresì, i cammini che devono essere inseriti nella Mappa, prevedendo che ad alcuni di essi, contestualmente all'inserimento nella Mappa, sia attribuita la qualifica di «Cammino d'Italia». La Mappa - sottolinea il Relatore - sarà realizzata anche in forma digitale, in funzione della costituzione di una banca dati unica nazionale.

Passa, quindi, all'articolo 3, che, allo scopo di agevolare il conseguimento delle finalità di cui al disegno di legge, istituisce, presso il Ministero della cultura, la cabina di regia nazionale per i cammini, alla quale è affidato il coordinamento delle politiche e degli interventi attuati dalle amministrazioni interessate.

L'articolo 3 disciplina, inoltre, la composizione della cabina di regia e ne individua le funzioni, tra le quali l'esercizio di un potere di formulazione di proposte, anche di carattere normativo, l'esercizio di poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi concernenti i cammini, nonché l'esercizio delle funzioni connesse con la redazione e l'aggiornamento della Mappa dei cammini d'Italia.

In relazione all'articolo 4, specifica che esso istituisce, presso il Ministero della cultura, il tavolo permanente per i cammini e ne disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione

dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative.

Accenna poi all'articolo 5, recante disposizioni concernenti la promozione di studi e ricerche da parte del Ministero della cultura, nonché disposizioni relative alla trasmissione alle Camere, da parte del Ministero medesimo, di una relazione sui cammini.

L'articolo 6 dispone che, nell'esecuzione di interventi realizzati per le finalità di cui al disegno di legge, una quota della spesa totale prevista nel progetto sia destinata all'abbellimento dei cammini e dei territori interessati mediante opere d'arte.

Prosegue l'illustrazione facendo menzione dell'articolo 7, il quale - con le finalità di promuovere i cammini come itinerari culturali e di incentivare lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio - prevede la realizzazione di campagne di promozione, a livello nazionale e internazionale, dei cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2.

L'articolo 8 riconosce un credito d'imposta in favore dei titolari di redditi d'impresa e degli enti del Terzo settore affidatari, con atto dell'autorità pubblica, della gestione e della manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa dei cammini d'Italia.

L'articolo 9 introduce una misura di decontribuzione, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per i datori di lavoro, la cui sede di attività sia situata nei Comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2 e la cui attività sia connessa alla gestione, manutenzione e valorizzazione dei cammini medesimi.

Menziona, infine, l'articolo 10, recante copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, quantificati complessivamente in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e l'articolo 11, che dispone in ordine alla data di entrata in vigore della legge.

Ricorda, conclusivamente, che il disegno di legge si pone in continuità con l'attività svolta dalla Commissione nella precedente legislatura. In particolare, il testo in esame intende fare tesoro degli esiti dell'affare assegnato relativo alla "Promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali" (n. 590), conclusosi con l'approvazione unanime della risoluzione presentata dalla senatrice Maria Saponara (*Doc. XXIV*, n. 40), e tiene conto dell'esame, in sede referente, del disegno di legge A.S. 2367, recante "Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini".

Prima di dare avvio alla discussione generale, il [PRESIDENTE](#) concede la parola al Rappresentante del Governo che ha chiesto di intervenire.

Il sottosegretario SGARBI rileva la necessità di tutelare gli itinerari culturali, unitamente alla memoria storica e al valore religioso ad essi connessi, dall'impatto delle installazioni fotovoltaiche ed eoliche e assicura il proprio impegno in tal senso. In proposito, coglie l'occasione per informare che, nella giornata di domani, discuterà di tali tematiche con il Presidente della Regione Lazio.

Individua nelle disposizioni relative all'abbellimento dei cammini, di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, il passaggio testuale da approfondire e arricchire con una declinazione del concetto di "abbellimento" come "non abbruttimento".

Auspica che tale concetto possa dare luogo ad obblighi di rimozione di pannelli fotovoltaici e di pale eoliche che hanno provocato l'alterazione dei paesaggi originari di unico valore.

Ricorda come tali installazioni, che sottendono talvolta interessi della criminalità, abbiano compromesso, con effetti devastanti, il territorio pugliese, nonché numerose zone delle regioni Molise, Calabria e Sicilia.

Dà conto di molteplici istanze pervenute dalla società civile, anche di diversa ispirazione, dirette a proteggere, da una indiscriminata diffusione del fotovoltaico e dell'eolico: il turismo religioso, in relazione al quale ricorda i luoghi di Padre Pio; siti riconosciuti dall'Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità ed altri percorsi di inestimabile valore storico e culturale, tra i quali menziona il sito archeologico di Barumini in Sardegna, il Cretto di Burri a Gibellina (Trapani), il luogo del tesoro di Alarico vicino Cosenza, la località Alfina in provincia di Terni; paesaggi, infine, che si prestano ad attività e sport nella natura, quali il fiume Lao in Calabria.

Osserva conclusivamente che le installazioni di impianti eolici e fotovoltaici possono trovare

opportuna collocazione in luoghi caratterizzati da edilizia urbana degradata o in aree dismesse. Sui suggerimenti del sottosegretario Sgarbi si apre un dibattito incidentale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) evidenzia l'importanza di pianificare, piuttosto che ridurre, le installazioni degli impianti in questione, al fine di contenerne il negativo impatto ambientale. Si sofferma, quindi, sull'esigenza, nel contesto della discussione del disegno di legge in titolo, di adottare misure tese a mettere in sicurezza gli itinerari culturali, facendo menzione della via Francigena.

Prende la parola il [PRESIDENTE](#) per svolgere una breve considerazione sulla rilevanza delle osservazioni e dei suggerimenti avanzati dal sottosegretario Sgarbi.

Anche la senatrice [ALOISIO](#) (M5S), nel condividere le riflessioni del Rappresentante del Governo, sottolinea l'opportunità di contenere, oltre che di programmare, nuove installazioni di pannelli fotovoltaici e di pale eoliche e di promuovere discipline legislative più efficaci.

Rileva, altresì, come in talune regioni, fra cui la Basilicata, le Sovrintendenze abbiano giocato un ruolo chiave nel preservare i beni culturali.

Ha dunque la parola la senatrice [COSENZA](#) (FdI), la quale, dopo aver espresso il proprio apprezzamento con riferimento alle considerazioni del sottosegretario Sgarbi, propone che la Commissione avvii l'esame di una procedura informativa sulla programmazione della tutela del paesaggio e sulla sua integrità.

Interviene poi il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), il quale osserva come la presenza nell'ordinamento di numerosi vincoli non sia stata in grado di evitare contro deturpazioni paesaggistiche.

Suggerisce, al riguardo, di porre attenzione all'introduzione di vincoli inibitori, tali da impedire all'origine costruzioni che alterino in modo irreversibile il paesaggio.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) concorda sull'opportunità che la Commissione si faccia carico di affrontare il tema dell'integrità del paesaggio, nell'ambito del provvedimento in titolo o in alternativa nell'ambito di una procedura *ad hoc*. Pur giudicando strategici gli investimenti nelle energie alternative, che costituiscono il fondamento dell'attuale transizione economica, sostiene che tali investimenti non devono determinare un impatto negativo sul paesaggio, incluso quello agrario, che costituisce uno straordinario valore aggiunto del Paese. Ritiene infine che il tema in discussione si connetta alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro, ed in particolare al riconoscimento dell'importanza del patrimonio culturale inteso come interazione fra le comunità e il territorio.

La senatrice [VERSACE](#) (Az-IV-RE) dichiara la piena adesione alle finalità del disegno di legge in titolo, richiamando il positivo impatto, oltre che culturale, anche economico e turistico connesso alla promozione dei cammini. Si tratta peraltro di una preziosa occasione per favorire politiche inclusive, attraverso interventi di valorizzazione che prevedano l'abbattimento delle barriere architettoniche e favoriscano, più in generale l'accesso a detti percorsi da parte di persone con disabilità.

Con specifico riguardo alle dichiarazioni rese dal Rappresentante del Governo, invita la Commissione ad avviare una procedura informativa per acquisire gli elementi che consentano di intervenire per contrastare forme di degrado del paesaggio.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 marzo scorso.

La [PRESIDENTE](#) comunica che il Comitato ristretto, incaricato di elaborare un testo unificato dei disegni di legge in titolo, si è riunito in data odierna ed invita il Relatore a dare conto degli esiti.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sui lavori del Comitato ristretto segnalando che si è pervenuti alla formulazione di un testo (pubblicato in allegato) su cui si è registrata un'ampia

convergenza da parte dei Gruppi presenti nella sede ristretta. Dopo averne illustrato sinteticamente l'articolato, propone di adottarlo come testo base per il prosieguo della discussione.

Conviene la Commissione.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per gli esiti dell'attività del Comitato ristretto che ha consentito di giungere ad una convincente sintesi dei disegni di legge in titolo, peraltro fra loro differenti, l'uno volto a favorire la musica popolare tradizionale e l'altro diretto a sostenere la musica popolare contemporanea. Ritiene tuttavia che, a fronte di una generale condivisione delle finalità del testo, sussistano alcune criticità di cui auspica il superamento in sede emendativa. Al riguardo, richiama l'articolo 5, diretto a riservare una quota di almeno il 5 per cento del Fondo unico per lo spettacolo alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare tradizionale e di quella contemporanea.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di martedì 18 aprile il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. [279, 503](#)

NT

Il Relatore

Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea e agevolazioni a sostegno della loro attività

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge reca incentivi e benefici fiscali finalizzati a favorire l'associazionismo musicale amatoriale e a salvaguardare il valore culturale di bande, orchestre mandolinistiche e gruppi *folk* quali presidi delle tradizioni e specificità territoriali e, al contempo, a sostenere le associazioni di musica popolare contemporanea.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, si intende:

a) per musica popolare tradizionale l'espressione musicale di complessi bandistici o società filarmoniche, gruppi vocali e società corali, orchestre mandolinistiche e gruppi folkloristici;

b) per musica popolare contemporanea l'espressione musicale diversa dalla musica lirica, dalla musica concertistico-sinfonica e corale, comprendendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti generi musicali: *pop, rock, elettronica, rap, hip hop e trap*.

Art. 2

(Associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea)

1. Le associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea, di seguito denominate «Associazioni», sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con la finalità di diffondere la cultura musicale popolare tradizionale e la cultura musicale popolare contemporanea.

2. Alle associazioni di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 4. Per le associazioni costituite ai sensi del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è fatta salva la disciplina prevista dal medesimo codice.

Art. 3

(Istituzione degli elenchi regionali telematici delle Associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea)

1. È istituito, presso ciascuna Regione, l'elenco regionale telematico delle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2, che è reso accessibile in via telematica al Ministero della cultura per una attività di ricognizione a livello nazionale.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di accessibilità telematica all'elenco medesimo.

Art. 4.

(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater, dopo le parole: "da una pubblica amministrazione," sono inserite le seguenti: "ovvero ad associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea";

b) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea»;

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né alle associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea».

2. Alle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Art. 5.

(Modifica alla legge 30 aprile 1985, n. 163)

1. All'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nell'ambito di quanto disposto dal primo comma per le attività musicali, una quota di almeno il 5 per cento è riservata esclusivamente alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare tradizionale e della musica popolare contemporanea».

Art. 6.

(Fondo per la promozione della musica amatoriale popolare tradizionale e popolare contemporanea)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Fondo per la promozione della musica amatoriale popolare tradizionale e popolare contemporanea, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il Fondo è destinato a finanziare le attività svolte dalle associazioni di cui all'articolo 2, nonché dalle scuole di musica iscritte nei registri regionali, ove istituiti, e da quelle riconosciute da altra pubblica amministrazione.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo.

Art. 7.

(Contributo per l'acquisto di strumenti musicali)

1. A decorrere dall'anno 2023, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, agli studenti di età compresa tra i 5 e i 23 anni iscritti ai licei musicali e a corsi musicali presso conservatori di musica,

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, scuole di musica iscritte nei registri regionali, scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, nonché alle associazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, è concesso, *una tantum*, un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, entro un limite massimo di spesa di euro 1.000, per l'acquisto di uno strumento musicale, coerente con il corso di studi o con l'attività dell'associazione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per l'acquisto di programmi e apparecchiature per la produzione musicale.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del contributo di cui ai commi 1 e 2, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, valutati in 29,36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 29 (pom.) del 18/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 18 APRILE 2023

29ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(317) ROMEO e altri. - *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) MENIA e altri. - *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) GASPARRI. - *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il PRESIDENTE informa che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio sul testo unificato per i disegni di legge in titolo e che pertanto non si potrà procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - *Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante*

(Discussione e rinvio)

La relatrice D'ELIA (PD-IDP) illustra le disposizioni del disegno di in titolo, evidenziando che il proprio Gruppo accorda particolare rilievo al provvedimento, che peraltro è stato sottoscritto anche da altre forze politiche. Esso è inteso a istituire un Fondo per potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, offrire risposte efficaci alle emergenze, come quella epidemiologica da Covid-19 che ha fatto emergere fragilità educative e pedagogiche presenti nella scuola, affiancare i docenti e i genitori nelle relazioni con gli studenti e le famiglie, potenziare le reti educative con enti locali e Terzo settore.

Sottolinea che, in tal senso, l'ambiente scolastico potrà garantire strategie pedagogiche e psicologiche finalizzate alla crescita personale e sociale, al futuro del singolo alunno e di tutta la comunità educante, sulla base delle diverse situazioni territoriali.

Il provvedimento, composto da un unico articolo, prevede, al comma 1, l'istituzione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

In base al comma 2, il Fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, ed è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio.

Precisa che ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, a ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e di disturbo psico-emotivo.

Il comma 3 stabilisce che, nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila, il quale, in attuazione del comma 5, potrà essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

Il comma 4 individua forme di monitoraggio di ciascun progetto, curato da un gruppo appositamente costituito.

Le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 6).

Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando, entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione del decreto di attuazione di cui al comma 6, per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2 (comma 7).

Con il comma 8, sono definite le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 da parte del comune o i comuni capofila destinatari delle risorse, d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte.

Il comma 9 dispone in relazione agli oneri, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione a carico del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili.

Ha quindi la parola in discussione generale la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), prima firmataria del disegno di legge n. 28, la quale ricorda che il testo in esame si pone in continuità con una proposta legislativa della scorsa legislatura, di cui fu promotrice la senatrice *pro tempore* Vanna Iori e che trovò l'adesione di quasi tutte le forze politiche (A.S. 2527).

Precisa che tale proposta fu presentata a ridosso della emergenza epidemiologica da Covid-19 con l'intento di potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante e delle reti educative.

Fa presente che, laddove i patti educativi sono già attivi, tutte le componenti della comunità -il municipio, il quartiere, l'oratorio, gli attori di iniziative educative di strada, le agenzie presenti sul territorio - collaborano attivamente al processo educativo. In tali realtà sono già evidenti i risultati positivi in termini di riduzione della dispersione scolastica e di recupero e integrazione di giovani che, con il tempo, diventano, essi stessi, parte essenziale della costruzione educativa della comunità. Auspica, infine, che l'esame del provvedimento diventi terreno di partecipazione delle altre forze politiche nonché di apporto di esperienze diverse, nell'ottica di pervenire all'approvazione di un intervento legislativo condiviso.

Su proposta della relatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo e di fissare per le ore 12 di venerdì 28 aprile il termine entro il quale i Gruppi possono formulare proposte al riguardo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 aprile scorso, nel corso della quale è stata svolta la

relazione introduttiva ed è stato fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 14 emendamenti ed un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 1, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti 2.100 e 2.2, segnalando che essi, così come del resto anche ulteriori proposte emendative a propria firma riferite ad altri articoli, mirano ad aggiornare alcuni dei contenuti del disegno di legge in titolo che presenta un testo identico a quello approvato, in prima lettura, nella scorsa legislatura. Con particolare riferimento all'emendamento 2.2, ritiene estremamente importante ampliare l'elenco dei comuni in cui è prevista la realizzazione di eventi ed iniziative celebrative, al fine di includere altri luoghi simbolo, come, ad esempio, il comune di Riano in cui venne ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti.

Dà infine conto dei contenuti dell'ordine del giorno n. 1 a propria firma.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti 2.1, 2.4, 2.5 e 2.6, a propria firma.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.3, sottolineando l'opportunità di includere il comune di Riano, per le ragioni già espresse dal Relatore, fra i comuni interessati agli eventi celebrativi.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) dà conto dell'emendamento 3.100, volto a prevedere un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è indetto il bando di selezione dei progetti celebrativi. Illustra indi l'emendamento 3.2, finalizzato ad aggiornare le annualità in cui si prevede il sostegno economico ai progetti celebrativi. Si tratta di emendamenti peraltro in linea con le osservazioni rese dalla Commissione affari costituzionali nel proprio parere.

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 3.1, diretto ad inserire il parere anche del Ministro dell'istruzione e del merito nell'ambito della procedura di adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Gli emendamenti agli articoli 4, 5 e 6 sono dati per illustrati, mentre non sono state presentate proposte emendative all'articolo 7.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 aprile, nel corso della quale sono stati illustrati gli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio non ha ancora terminato l'esame in sede consultiva e che pertanto non si può procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 aprile scorso.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di venerdì 28 aprile il termine per la presentazione di eventuali proposte.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Presidenza ha deferito alla Commissione l'affare assegnato n. 137 su "L'integrità del patrimonio culturale e del paesaggio e sulla programmazione della tutela" nonché l'affare assegnato n. 138 su "I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming*".

Propone, al riguardo, l'avvio di un breve ciclo di audizioni e, a tal fine, invita i senatori a far pervenire eventuali richieste di audizione entro le ore 12 di martedì 2 maggio.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [551](#)

G/551/1/7

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 551, recante "Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti",

premessi che:

- occorre dare la "massima visibilità al progetto di fruizione degli atti afferenti a uno degli eventi più bui della storia nazionale, incentrato sulla figura di Giacomo Matteotti, martire sul cui sangue è stata fortificata la coscienza democratica del Paese ed è nata la Repubblica parlamentare" (cfr. ordine del giorno G/2317/1/7a della scorsa legislatura);

- il patrimonio di conoscenze documentali - necessario per ricostruire le modalità con cui il fascismo occultò la verità sull'assassinio di Matteotti e nascose le proprie responsabilità nel crimine - si è sin qui dimostrato particolarmente lacunoso, come lamentato dalla stampa specialistica (*Mondoperaio*, n. 11-12/2022, pp. 99-102), con l'aggravante rappresentata dal trasferimento all'estero dei fondi archivistici detenuti da privati, discendenti dai protagonisti della vita istituzionale del nostro Paese (v. I. Massalò Ricci, *L'archivio dei re d'Italia depositato presso l'Archivio di Stato di Torino*, Cheiron, 1996, m. 25-26);

considerato che:

- la modalità più efficace, per obbligare le pubbliche amministrazioni alla piena *discovery* del materiale documentale presente nei propri archivi, è la direttiva del Presidente del Consiglio che si impone a tutti i Ministeri, enti ed altri organi pubblici, agli archivi del Ministero per gli affari esteri e degli Stati maggiori delle Forze armate, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché agli organismi rientranti nel sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (v. Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, 23 novembre 2021, pp. 104-107, ordine del giorno G/2448 sez. I/5/7a testo 2), ivi comprese le segreterie per la sicurezza dei singoli ministeri che gestiscono il patrimonio documentale ereditato dagli uffici cifra dei gabinetti ministeriali del Ventennio;

- le direttive 8 aprile 2008 a firma Prodi, 22 aprile 2014 a firma Renzi e 2 agosto 2021 a firma Draghi, si sono dimostrate decisive sia per mettere a disposizione degli studiosi i documenti ancora non versati nonostante il decorso dei termini di legge (articolo 122 del decreto legislativo n. 42 del 2004), sia per individuare i casi in cui "le amministrazioni hanno avuto talora scarso controllo della propria documentazione, soprattutto di quella non più in uso, e tale circostanza ha causato in alcuni casi dispersioni o perdita di fonti rilevanti per la ricerca storica" (*Prima relazione annuale del comitato consultivo sulle attività di versamento all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato della documentazione di cui alle direttive del Presidente del consiglio del 22 aprile 2014 e del 2 agosto 2021*, 12 ottobre 2022, p. 22);

- su tutti i carteggi di Vittorio Emanuele III, non oggetto di restituzione all'Archivio di Stato di Torino nel 1983, andrebbero esercitati i poteri di tutela di cui agli articoli 10 comma 2 e 13 comma 2 del decreto legislativo n. 42 del 2004: esso sottopone a vincolo anche "gli archivi e i singoli documenti dello Stato" e tali risultano anche "qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica", come è stato in caso della famiglia Savoia dopo la fine della monarchia;

impegna il Governo:

- affinché il Presidente del Consiglio, nella sua veste di Autorità nazionale per la sicurezza, emani

una direttiva vincolante per il versamento all'Archivio centrale dello Stato di tutti i documenti, presenti presso tutte le pubbliche amministrazioni e gli organismi citati, inerenti alle modalità con cui il fascismo occultò la verità sull'assassinio di Matteotti e nascose le proprie responsabilità nel crimine;

- affinché gli eredi della famiglia Savoia siano invitati ad adempiere l'obbligo di completare la restituzione all'Archivio di Stato di Torino di tutti i documenti mancanti, rispetto al versamento del 1983.

Art. 2

2.1

[Aloisio](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «la promozione di iniziative didattiche e formative,» inserire le seguenti:

«anche in sinergia con biblioteche, musei e istituzioni culturali,»

2.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del merito».

2.4

[Aloisio](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa», inserire le seguenti:

«, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze» inserire le seguenti: «, Chieti, Riano, Monterotondo, Rodi Garganico, Vieste».

2.3

[D'Elia](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze» inserire la seguente: «, Riano».

2.5

[Aloisio](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente:

«e-bis) il sostegno, anche attraverso apposite campagne di comunicazione istituzionale, agli Enti locali che intitolano strade o piazze nel proprio territorio a Giacomo Matteotti, quale simbolo della lotta per la difesa dei diritti civili e della democrazia in Italia».

2.6

[Aloisio](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente:

«e-bis) la promozione di iniziative commemorative con il coinvolgimento delle istituzioni culturali, anche attraverso mostre, conferenze, seminari, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali dedicati alla figura di Giacomo Matteotti e alla sua lotta per la difesa dei diritti civili e della democrazia in Italia».

Art. 3

3.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero

della cultura, provvede, con proprio decreto» *con le seguenti*: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della cultura, provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

3.1

[Marti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «sentito il Ministero della cultura» con le seguenti: «sentiti il Ministero della cultura e il Ministero dell'istruzione e del merito».

3.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «2022, 2023 e 2024» con le seguenti: «2023 e 2024».

Art. 4

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «2022, 2023 e 2024» con le seguenti: «2023 e 2024».

4.100

Il Relatore

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 5

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «2022, 2023 e 2024» con le seguenti: «2023 e 2024».

Art. 6

6.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 32 (ant.) del 05/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

indi del Presidente

[MARTI](#)

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,10

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER
L'UNESCO E DI ITALIA NOSTRA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 562 (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEI CAMMINI COME ITINERARI
CULTURALI)*

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 46 (pom.) del 05/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023

46ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso della precedente seduta i senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello avevano presentato uno schema di parere contrario sul provvedimento in titolo (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta) e che il relatore, senatore Rosso, si era riservato di presentare uno schema di parere, in cui tener conto dei suggerimenti che i Gruppi erano chiamati a trasmettere entro il termine del 29 giugno scorso. Alla scadenza del termine è stata trasmessa solo un'osservazione da parte della senatrice Versace.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato, nel quale ha inteso valorizzare il suggerimento della senatrice Versace di invitare la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 21 del disegno di legge in titolo, a far sì che siano garantiti adeguati *standard* qualitativi nei livelli di formazione del personale docente chiamato ad impartire l'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole.

Conseguentemente, esprime il proprio orientamento contrario allo schema di parere presentato dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere favorevole sullo schema di parere appena illustrato dal relatore e contrario sullo schema presentato dai senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello.

Per dichiarazione di voto ha la parola il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), il quale pur dichiarandosi in principio non contrario all'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, giudica non condivisibili i contenuti del provvedimento in esame. Ciò, tenuto conto che esso inserisce tale materia nell'ambito dell'educazione civica, senza una previa regolamentazione del medesimo insegnamento, che stabilisca criteri univoci per l'individuazione delle discipline che devono essere impartite in tale ambito, nonché per assicurare un'adeguata formazione ai docenti, e che non stanziava idonee risorse. Dopo che la [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore è posta ai voti e accolta, con conseguente preclusione della votazione della proposta di parere contrario dei senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello.

*SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 403 (PROMOZIONE DELLA PRATICA
SPORTIVA NELLE SCUOLE E ISTITUZIONE DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU')*

La [PRESIDENTE](#) informa che il relatore Marti ha presentato ulteriori proposte emendative al disegno di legge n. 403, recante "Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù", pubblicate in allegato al presente resoconto.

Prende atto la Commissione.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUI
DISEGNI DI LEGGE N. 28 (FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'
EDUCANTE) E N. 562 (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEI CAMMINI COME ITINERARI
CULTURALI)*

La [PRESIDENTE](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppo parlamentari ha avviato, nella corrente settimana, un ciclo di audizioni informali in relazione ai disegni di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesse che il provvedimento:

mira a rimuovere i vincoli, normativi e operativi, all'accesso al mercato da parte delle imprese e, al contempo, introduce misure che incentivino, sia sotto il profilo della domanda sia sotto quello dell'offerta, la canalizzazione attraverso i mercati del risparmio privato verso le imprese, assicurando al contempo la tutela degli investitori;

contempla, accanto alle misure di semplificazione e di incentivo al rafforzamento dei mercati dei capitali, norme volte a facilitare l'inclusione finanziaria, attraverso specifici percorsi di formazione per gli studenti;

premesse altresì che:

l'articolo 21, recante "Misure in materia di educazione finanziaria", novella la legge n. 92 del 2019, relativa all'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, al fine di inserire, tra i principi, le competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, anche l'educazione finanziaria;

in particolare, tale articolo: prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità; inserisce l'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire; dispone che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica siano adottate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito e, con specifico riferimento alla tematica dell'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari; inserisce l'educazione finanziaria tra le tematiche oggetto di obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica attraverso azioni finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura;

considerato che:

tale disposizione incide su un tema oggetto dei disegni di legge relativi all'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, di cui la Commissione ha avviato un esame congiunto (si tratta degli Atti Senato nn.155, 158, 288 e 421);

in tale sede, è stato svolto un intenso ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono stati forniti rilevanti

contributi conoscitivi;

tenuto altresì conto che l'articolo 21 interviene sull'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017, avente ad oggetto disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale al fine, fra l'altro, di rendere più rapide e snelle - come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame - le procedure di adozione del programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale",

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 21, si invita la Commissione di merito a far sì che siano garantiti adeguati *standard* qualitativi nei livelli di formazione del personale docente chiamato ad impartire l'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [403](#)

Art. 2

2.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: "dal Dipartimento per lo sport" fino a: "Ministero dell'istruzione e del merito" con le seguenti: "dal Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, anche avvalendosi del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.A.," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché il Comitato olimpico nazionale (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP)";*

b) *al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: "non statali" con le seguenti: "paritarie", e, ai periodi secondo e al terzo, sostituire le parole: "regolamento di cui al comma 5," con le seguenti: "decreto di cui al comma 5";*

c) *al comma 5, sostituire le parole: "Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri" con le seguenti: "Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità"; sostituire le parole: "per la partecipazione" con le seguenti: "le modalità di partecipazione" e sostituire le parole: "nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili" con le seguenti: "prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno dell'unica manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il basket e il rafbball."*

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: "regolamento di cui all'articolo 2, comma 5", con le seguenti: "decreto di cui all'articolo 2, comma 5".

2.200

Il Relatore

Ai commi 2 e 6, sopprimere le parole: "di primo grado".

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 1 e 2, sopprimere le parole: "di primo grado".

2.300

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole: "diversamente abili", con le seguenti: "con disabilità".

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: "diversamente abili", con le seguenti: "con disabilità".

Art. 3

3.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A." *con le seguenti:* "rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute S.p.A., del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni di volta in volta competenti, che possano dare un supporto ai predetti fini.";

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "La partecipazione alle attività della Commissione di cui al presente articolo non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.".

Art. 4

4.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado" *con le seguenti:* "e fino all'ultimo anno della scuola secondaria";

b) *al comma 5, dopo le parole:* "assicurano la partecipazione", *inserire le seguenti:* ", su base volontaria," *e sostituire le parole:* "diversamente abili ad attività sportive loro specificatamente dedicate" *con le seguenti:* "con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure».

4.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

(Misure di prevenzione sanitaria)

In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, per evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, o a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Dipartimento dello sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di individuare campagne di *screening*, rivolte ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, che prevedano anche l'effettuazione di esami semplici e poco invasivi riferiti alle malattie statisticamente più ricorrenti per fasce d'età, con particolare riferimento agli *screening* urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili, nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al periodo precedente non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 5

5.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"Art. 5

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Nuovi Giochi della gioventù.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni pluriennali dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 2331 del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, a tal fine incrementate di un milione di euro mediante corrispondente riduzione proiezioni pluriennali dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5, è adeguato agli esiti della sperimentazione prevista al comma 1 al fine di assicurare lo svolgimento, negli anni successivi a quello di istituzione, dei Nuovi Giochi della gioventù e provvede all'indicazione delle risorse finanziarie da determinarsi in un successivo provvedimento di legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Consequentemente sopprimere l'articolo 6.

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 35 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

Presidenza della Vice Presidente

VERSACE

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15

*AUDIZIONI DEL PROFESSOR GIANLUCA BAMBI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, E
DEL PROFESSOR SILVIO SPIRI, ESPERTI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 562 (DISPOSIZIONI
PER LA PROMOZIONE DEI CAMMINI COME ITINERARI CULTURALI)*

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 57 (pom.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

57ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio si sono espresse sugli emendamenti approvati lo scorso 27 luglio, rispettivamente con un parere non ostativo e con un parere non ostativo, condizionato ad una modifica dell'emendamento 5.100 (testo 3). Presenta pertanto l'emendamento 5.100 (testo 3)/5ª Commissione, pubblicato in allegato, volto a recepire la richiamata condizione.

L'emendamento 5.100 (testo 3)/5ª Commissione è posto ai voti e approvato.

Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge, come modificati dall'approvazione degli emendamenti.

Con successive e distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 4, come modificati dall'approvazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che l'articolo 4-bis non viene posto in votazione, tenuto conto che esso è stato introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, approvato lo scorso 27 luglio.

E' indi posto ai voti l'articolo 5, come modificato, che la Commissione approva.

Il PRESIDENTE dichiara aperte le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Aula.

La senatrice RANDO (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in titolo, ricorda i rilevanti suggerimenti che il Gruppo del Partito Democratico ha offerto al fine di arricchire ulteriormente il disegno di legge originario, già dotato di una solida impostazione, nonché di inscrivere nella cornice della modifica costituzionale in via di approvazione.

Rivolge poi un ringraziamento al ministro Abodi, per l'assiduità con cui ha seguito l'esame in sede di Commissione, e al presidente, che ha costantemente profuso il suo impegno per pervenire a soluzioni politicamente condivise.

La senatrice ALOISIO (M5S), pur lamentando il mancato accoglimento della propria proposta di incrementare le risorse a favore dell'attività sportiva giovanile, riconosce che, anche grazie

all'accoglimento di altri emendamenti dei Gruppi di opposizione, il provvedimento risulta nel complesso condivisibile. A nome del suo Gruppo, preannuncia il voto favorevole sul provvedimento esaminato.

Auspica, al riguardo, che nel prossimo disegno di legge di bilancio sia possibile inserire stanziamenti destinati a promuovere la frequentazione degli impianti sportivi da parte dei giovani appartenenti alle famiglie meno abbienti.

Esprime, infine, un ringraziamento al ministro Abodi e al presidente, il quale, in particolare, ha saputo instaurare un clima di armonia che ha consentito di arrivare a una sintesi razionale delle diverse posizioni.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ricorda che la promozione della pratica sportiva rappresenta una priorità del programma del Governo in carica e delle forze di maggioranza che lo sostengono.

Dopo essersi congratulato con il presidente per le modalità con cui ha guidato l'esame del provvedimento, si compiace del fatto che, grazie al contributo di tutte le forze politiche, la Commissione sia pervenuta, in tempi relativamente veloci, alla definizione di un testo pregevole.

Interviene indi il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento esaminato.

Dopo essersi associato ai ringraziamenti rivolti al ministro Abodi per l'assidua presenza ai lavori della Commissione e al presidente per aver fattivamente favorito una sintesi equilibrata delle posizioni espresse da tutti i Gruppi, pone in evidenza che il disegno di legge propone un approccio innovativo allo sport, che ne esalta le dimensioni sociale ed educativa e che si rivelerà in futuro molto proficuo per la crescita del Paese nel suo complesso.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) dichiara a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in titolo.

Esprime poi il suo apprezzamento per l'attività che il ministro Abodi sta svolgendo in seno al Governo, orientata a porre in primo piano i profili educativi dello sport.

Si congratula, infine, con il presidente Marti per l'equilibrio e l'equanimità con cui ha saputo condurre i lavori della Commissione, costantemente valorizzando le posizioni altrui. Osserva, al riguardo, che l'ascolto e la valorizzazione delle posizioni differenti dalla propria costituiscono i cardini per operare nel modo migliore nei diversi ambiti sportivo, culturale e politico.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto convintamente favorevole del suo Gruppo, ricordando che la promozione della pratica sportiva e l'istituzione dei nuovi giochi della gioventù hanno rappresentato un obiettivo legislativo del Gruppo della Lega sin dalla passata legislatura.

Manifesta poi il suo compiacimento per il fatto che tale obiettivo sia stato conseguito insieme a tutte le forze politiche presenti nella maggioranza nonché con il positivo contributo delle forze politiche di opposizione.

Nell'unirsi ai ringraziamenti rivolti al ministro Abodi e al presidente, evidenzia che il metodo che ha improntato l'esame del disegno di legge rappresenta un chiaro esempio di quella proficua collaborazione che contraddistingue la buona politica.

La senatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*) esprime a sua volta un sentito ringraziamento nei confronti della Presidenza per il clima sinergico e collaborativo che ha ispirato l'esame del disegno di legge in titolo, come conferma la circostanza che molte disposizioni contenute negli emendamenti a propria firma sono confluite negli emendamenti del relatore e pertanto nel testo finale del provvedimento. Nel preannunciare il convinto voto favorevole della propria parte politica, si sofferma sulla centralità della scuola per agevolare e valorizzare la diffusione della cultura dell'integrazione.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge con le modifiche approvate, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione che su tutte le votazioni svolte la Commissione si è espressa sempre all'unanimità. Concede indi la parola al Ministro Abodi, che chiede di intervenire.

Il ministro ABODI premette di nutrire sentimenti di viva soddisfazione per l'importante tappa raggiunta con la conclusione dell'esame in Commissione del provvedimento in titolo e rivolge un convinto ringraziamento al presidente e alla Commissione tutta per l'attività svolta.

Evidenzia che le nuove disposizioni segnano, al contempo, il recupero di una memoria sportiva e un incentivo a costruire positive sinergie tra diversi ambiti, rivolte, oltre alla mera organizzazione di un appuntamento sportivo, ad una nuova qualificazione della didattica e della formazione dei docenti, ad un ampliamento infrastrutturale e ad un potenziamento degli impianti sportivi, alla promozione di più ricche e approfondite relazioni tra la scuola e il territorio.

Pone in luce gli elementi di sintonia tra il disegno di legge esaminato e il protocollo interministeriale - recentemente sottoscritto dai ministri dell'Istruzione e del Merito, per lo Sport e i Giovani, della Salute, dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Ambiente e della sicurezza energetica e per le Disabilità - con la finalità di riattivare nelle scuole italiane lo svolgimento dei giochi della gioventù.

Anticipa, in proposito, che, sin dall'anno scolastico 2023/2024, il Governo intende porre in essere iniziative che siano segnale di un rinnovato impulso alle attività sportive in ambito scolastico, anticipando in parte i contenuti del disegno di legge, di cui auspica una rapida approvazione definitiva. Auspica, per il futuro, la prosecuzione di una proficua collaborazione tra Governo e Parlamento, rivolta a dare completa attuazione alla modifica costituzionale in via di approvazione.

Manifesta conclusivamente il suo apprezzamento per il fatto che le disposizioni esaminate equiparino, nella partecipazione ai Nuovi giochi della gioventù, gli studenti normodotati e quelli paralimpici, in tal modo superando discriminatorie configurazioni perdurate sino a tempi recenti e conferendo ai giochi una rilevante valenza umana, etica e sociale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) esprime viva soddisfazione per la proficua attività svolta dalla Commissione dall'inizio della legislatura, resa possibile grazie al contributo della Commissione nella sua interezza. Richiama i numerosi disegni di legge approvati in un così breve periodo e, nello specifico, i disegni di legge n. [347](#) (Viaggi nella memoria), n. [486](#) (Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma), n. [551](#) (Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti), n. [614](#) (Istituzione del Museo della Shoah in Roma) e nn. [317](#) e connessi (Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe), cui si aggiunge il disegno di legge n. [403](#), recante la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l'istituzione dei nuovi giochi della gioventù, appena approvato. Ricorda inoltre che la Commissione ha concluso l'esame di affari su tematiche di particolare interesse. Al riguardo, menziona gli affari assegnati n. 67 (Contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico), n. 106 (Candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio 2032), n. 66 (Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO)) e n. 138 (Compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming*), conclusi con l'approvazione, spesso all'unanimità, di atti di indirizzo nei confronti del Governo. Dopo essersi soffermato anche sull'intensa attività consultiva sugli Atti del governo, ed in particolare sullo schema di decreto legislativo correttivo dei decreti sullo sport (n. 49), esaminato congiuntamente con la 10ª Commissione, fa presente che alla ripresa dei lavori la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge di cui ha già avviato l'esame, ad iniziare da quelli in materia di associazioni musicali amatoriali (Atti Senato nn. [279](#) e [503](#)), nonché dai disegni di legge n. [562](#) (Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali), n. [28](#) (Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante) e n. [236](#) (sull'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico), assegnato alle Commissioni 7ª e 10ª riunite, cui si aggiungeranno altre proposte che saranno individuate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendosi concluso l'esame del disegno di legge n. 403, unico punto all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, venerdì 4 agosto, alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [403](#)

Art. 5

5.100 (testo 3)/5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare in favore della Società Sport e Salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;».

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nella prossima settimana, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 854 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), dell'atto del governo n. 59 (Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento), dell'atto del governo n. 65 (Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), dell'atto del governo n. 66 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna) e dell'atto del governo n. 67 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia). Inoltre, comunica che in tali sedute riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 238 sul sostegno alla realizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival internazionale Time in Jazz, n. 562 sulla promozione dei cammini come itinerari culturali e n. 28 sul sostegno e lo sviluppo della comunità educante. Inoltre, informa che si attiverà con la Presidenza della 10ª Commissione permanente, al fine di proseguire, possibilmente già a partire dalla prossima settimana, lo svolgimento delle audizioni relative al disegno di legge n. 236 (sul profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico) assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7ª e 10ª. Infine, segnala che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di riprendere, a partire dalla settimana successiva alla prossima, l'esame degli altri provvedimenti e delle procedure già in corso prima della pausa estiva, nonché di avviare l'esame dei seguenti disegni di legge secondo un ordine di priorità che sarà stabilito in successive riunioni dell'Ufficio di Presidenza: n. 492, a firma dei senatori Pirondini ed altri, sull'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale; n. 507, dei senatori Verducci ed altri, sulla "mappa della memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia; n. 545, della senatrice Bucalo ed altri, in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti; n. 568, a firma dei senatori Pirondini ed altri, su promozione, tutela e salvaguardia della produzione artistica e culturale

della danza; n. 579, della senatrice Cosenza, sull'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nelle scuole; n. 637, a firma del senatore Occhiuto, sulle imprese culturali e creative; n. 762, del medesimo presidente ed altri, su semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione; n. 785, dei senatori Calandrini ed altri, per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"; n. 788, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati; n. 821, a firma del senatore Zanettin, sulla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 38 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 38

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,40

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE DELLE VIE, ITINERARI E CAMMINI
(FEDER.CAMMINI) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 562 (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE
DEI CAMMINI COME ITINERARI CULTURALI)*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 562
XIX Legislatura

Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 19 \(pom.\)](#)

2 maggio 2023

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 75 \(pom.\)](#)

16 maggio 2023

[N. 85 \(pom.\)](#)

7 giugno 2023

[N. 123 \(ant.\)](#)

27 settembre 2023

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 1 \(ant.\)](#)

26 aprile 2023

Sottocomm. pareri

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 49 \(ant.\)](#)

15 marzo 2023

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 19 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023**

19ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
(Parere alle Commissioni riunite 8a e 9a. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che:

- con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il provvedimento risponde a due esigenze prioritarie. Da un lato, la necessità di assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche; dall'altro, la necessità di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto, prevedendo misure finalizzate a individuare e accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie, nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;

- il decreto-legge reca una pluralità di disposizioni accomunate dal perseguimento delle due specifiche esigenze sopra citate;

considerato, altresì, che l'articolo 2, nel disciplinare l'esercizio di poteri sostitutivi per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, prevede, al comma 2, meccanismi di superamento del dissenso proveniente da un organo di un ente territoriale, attraverso la consultazione dell'ente territoriale medesimo e il coinvolgimento della Conferenza unificata, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(586) ROMEO e Erika STEFANI. - Modifiche al codice penale in materia di circonvensione di persone anziane

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un termine di adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, comma 3.

La Sottocommissione conviene.

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una nuova disposizione, l'attuale articolo 12, recante ai commi 1 e 2 una disciplina transitoria operante nelle more dell'adozione di una normativa sul telelavoro in attuazione dell'Accordo e del Protocollo oggetto di ratifica, mentre il comma 3, che esclude la Svizzera dall'elenco degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato, trova applicazione solo per i periodi di imposta successivi al previsto decreto di attuazione.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di avere conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi al provvedimento in titolo, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il PRESIDENTE, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata all'unanimità.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, ripropone, con una serie di modifiche, il disegno di legge A.S. 2367, presentato nella XVIII legislatura.

Segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2.

Risulta necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso il Ministero della cultura, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di inserire l'espresso divieto di riconoscere ai suoi componenti compensi o altri emolumenti comunque denominati. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, occorre verificare gli effetti finanziari dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente, anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai suoi componenti.

Risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la cui attività non è comunque prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria.

In merito all'articolo 6, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti. In relazione all'articolo 7, segnala che il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e, al comma 2, l'affidamento al Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso ai cammini, potrebbero determinare effetti finanziari negativi.

Riguardo all'articolo 8, andrebbe confermato che il credito d'imposta, attribuito in favore di chi sostiene spese di gestione e manutenzione dei cammini, possa essere erogato nell'ambito delle risorse stanziato, la cui copertura finanziaria è recata dal successivo articolo 10.

Relativamente all'articolo 9, comma 1, l'onere relativo all'esonero del versamento dei contributi, previsto nella misura del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai soggetti che operano nell'ambito dei cammini, non appare modulabile, e pertanto risulta necessario valutarne la compatibilità con la copertura finanziaria determinata invece come tetto di spesa dal comma 2.

Con riferimento all'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie, rileva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli 8 e 9, nonché l'adeguatezza della loro formulazione in termini di previsione di spesa, a differenza di quanto stabilito dalla due richiamate disposizioni, che configurano l'onere in termini di tetto di spesa.

Al fine di verificare i rilievi finanziari sopra richiamati, risulta quindi necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI, conformemente al relatore, conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge reca una delega per il complessivo riordino del sistema degli incentivi alle imprese ed è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento del Senato.

La relazione tecnica precisa che l'ambito oggettivo di riferimento del provvedimento garantirà il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale proposta dal Governo.

Per quanto di competenza, all'articolo 7, comma 1, è previsto il rafforzamento degli strumenti rappresentati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla piattaforma incentivi.gov.it con ulteriori risorse individuate all'articolo 8, comma 1. La relazione tecnica specifica che per il potenziamento di tali strumenti erano già stati stanziati

900.000 euro annui dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, e che le somme stanziolate dal presente provvedimento, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, sono destinate per la quota di 300.000 euro all'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, tenendo conto delle somme previste a legislazione vigente, e per una quota di 200.000 euro alle attività di studio, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 8. Invece per gli anni 2024 e 2025, lo stanziamento di 1.000.000 di euro annui viene destinato interamente alle misure di cui all'articolo 8.

A tale riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi a conferma della congruità dell'ulteriore stanziamento, con particolare riguardo alla manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale e della piattaforma telematica.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 7, ove sono previsti protocolli per consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, la relazione tecnica prevede che ciò possa determinare significativi risparmi di spesa. Considerato che l'accelerazione delle attività, ancorché determini nel lungo periodo dei risparmi di spesa, potrebbe comportare un aumento delle risorse necessarie per la riduzione dei tempi procedurali, occorre valutare se ciò possa comportare effetti finanziari negativi nel breve o medio periodo.

In relazione all'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, con riguardo al comma 2, ribadisce che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega rischia di indebolire il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati. Ciò anche considerato che alcuni criteri di delega, con particolare riguardo all'articolo 6, lettere *b)*, numeri 2 e 6, *d)*, *g)* e *h)*, appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 47 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante le risposte del Governo ai profili finanziari evidenziati dalla relatrice.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, si riserva quindi di predisporre per la successiva seduta una proposta di parere che tenga conto degli elementi acquisiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica verificata positivamente, prevede l'autorizzazione di uno stanziamento per complessivi 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per l'istituzione del Museo, e di una autorizzazione di spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzata al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, con copertura mediante corrispondente riduzione rispettivamente del Fondo speciale di parte capitale e del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando i rispettivi accantonamenti del Ministero della cultura che, allo stato, presentano la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, osserva che la relazione tecnica non espone alcun dato in relazione alle spese previste, alla base delle determinazioni delle autorizzazioni di spesa proposte.

Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni ed elementi di dettaglio in merito alle voci di spesa, al fine di poter valutare la congruità delle autorizzazioni di spesa proposte, sia in relazione agli oneri per l'istituzione del Museo della Shoah sia per gli oneri di funzionamento del medesimo Museo.

Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, potranno essere esercitate dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di risposta ai profili evidenziati nella relazione.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che è stato chiarito dal Governo che, come evidenziato in sede di relazione tecnica verificata, lo stanziamento complessivo ritenuto necessario ai fini della realizzazione e dell'allestimento in Roma del Museo Nazionale della Shoah, pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 (di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025), risulta analogo a quello riguardante interventi simili che il Ministero della cultura sta finanziando;

è stato confermato che le risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2025, risultano congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato il ruolo di partecipazione del Ministero della cultura alla "Fondazione Museo della Shoah" di Roma, che vede diversi soggetti pubblici e privati quali finanziatori in via ordinaria delle attività della Fondazione; è stato altresì confermato che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, avverrà a cura del Ministero, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente; considerato inoltre che il Governo ha chiarito il quadro dei soggetti Fondatori originari e successivi della "Fondazione Museo della Shoah", chiarendo inoltre che lo Statuto menziona, altresì, la figura dei "Partecipanti Sostenitori alla Fondazione" che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento della Fondazione, nonché con conferimenti di beni materiali o immateriali e di attività o servizi professionali o attività scientifiche di particolare rilievo; il Governo ha confermato poi che, sia con riferimento al citato stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 sia con riguardo alla autorizzazione di spesa pari a 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, in linea con quanto evidenziato nella relazione tecnica positivamente verificata, le risorse risultano congrue, evidenziando che a tali risorse andrà ad aggiungersi il contributo degli altri partecipanti sostenitori, nonché dei fondatori, in ragione della condivisione della *mission* e delle finalità della "Fondazione Museo della Shoah"; acquisito infine il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2023/2025; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 1, comma 3, in fine, delle seguenti parole: "Tale attività è svolta dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, nonché dell'inserimento, in quella sede, di una clausola di invarianza degli oneri, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un parere di nulla osta sul provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti

trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 18 aprile scorso.

Con riguardo agli emendamenti, segnala che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5, volta a riconoscere il diritto all'equa riparazione anche ai soggetti arrestati in flagranza ai sensi dell'articolo 380, comma 3, del codice di procedura penale, per i quali l'azione penale non sia stata esercitata per mancata presentazione della querela.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul testo del provvedimento. In relazione agli emendamenti il parere è non ostativo su tutte le proposte, ad eccezione della proposta 3.5 su cui conviene con i rilievi formulati dal relatore, esprimendo il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'Esecutivo.

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento, che viene acquisita dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo, richiesti sul provvedimento.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere previste" e le parole: "sono organizzati" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere organizzati";
- all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono chiamate a" siano sostituite dalla seguente: "possono" e le parole: "nonché a promuovere" siano sostituite dalle seguenti: "nonché promuovere";
- all'articolo 4, la parola: "assicura" sia sostituita dalle seguenti: "può dedicare".

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e risulta approvata.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché risultano tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta una relazione tecnica dall'amministrazione competente nel merito, che tuttavia presenta criticità in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui sono stati richiesti ulteriori elementi di approfondimento. Chiede dunque di poter rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento in relazione ad alcuni elementi in corso di approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio.

La relatrice **NOCCO (FdI)** illustra una proposta di parere che tiene conto degli elementi di chiarimento già forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che la Cabina di regia, a cui partecipano i Ministri delle amministrazioni statali coinvolte, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio; pertanto, le attività svolte dai componenti rientrano negli ordinari compiti istituzionali e non richiedono ulteriori risorse;

sempre in relazione all'articolo 1, per quanto concerne gli interventi per i quali non siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, si rappresenta che la necessità di procedere nell'immediato impone una rimodulazione delle risorse a favore degli interventi urgentemente realizzabili. In ogni caso, per gli interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si fa comunque salvo il finanziamento della progettazione. In riferimento a un quadro di massima delle risorse da rimodulare e destinare agli interventi urgentemente realizzabili, le Amministrazioni competenti dovranno svolgere la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili collegate agli interventi in questione, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. In ordine all'impatto sui saldi di finanza pubblica di tali rimodulazioni, non si rilevano effetti sul fabbisogno annuale, in termini di accelerazione della spesa, quanto piuttosto effetti destinati a favorire il rispetto delle previsioni di spesa con riferimento a interventi ritenuti prioritari nell'ambito di quelli già programmati e previsti a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 2, in tema di superamento del dissenso e poteri sostitutivi, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica, evidenziando che, in ogni caso, gli enti territoriali dovranno far fronte a tali oneri nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 3, concernente il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in merito alla quantificazione del compenso del Commissario straordinario viene rappresentato che per mero refuso è stata indicata la decorrenza del 1º maggio 2023 in luogo del 1º giugno 2023 sulla base della quale è stata fatta la

quantificazione riportata nella relazione tecnica: si conferma, pertanto, la bontà della suddetta quantificazione. Si rappresenta altresì che i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica adottati dal Commissario nell'esercizio dei suoi poteri sostitutivi saranno adottati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Viene poi fatto presente che la prevista previa intesa con gli enti territoriali e il numero esiguo di personale complessivamente interessato non configurano disfunzioni nelle amministrazioni di appartenenza;

in relazione all'articolo 4, recante disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nel confermare che la disposizione non comporta effetti diversi da quelli già scontati a legislazione vigente, si ribadisce quanto espresso nella relazione tecnica in merito alla possibilità per le Amministrazioni di provvedere ai compiti istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 6, in materia di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, viene rappresentato che la disposizione integra l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ampliando l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera. Si tratta di una precisazione finalizzata a individuare puntualmente tale categoria di opere che, comunque, risulta, in termini più generali, già prevista dal medesimo articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, alla lettera *e-ter*), include, tra le opere non soggette ad alcuna autorizzazione le "vasche di raccolta delle acque". La disposizione è volta, pertanto, a introdurre una mera classificazione specifica per le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo rispetto a quella generale sopra richiamata, finalizzata alla semplificazione delle procedure edilizie. Si rappresenta, inoltre, che stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia libera) deve ritenersi assolutamente minimale: ciò consente di ritenere la disposizione neutrale in termini finanziari;

in relazione all'articolo 7, sul riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, viene rappresentato che l'incremento delle attività di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 non risulta significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sull'*iter* autorizzatorio unico previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge in argomento, si conferma che i tempi risultano adeguati ai fini dello svolgimento del procedimento nonché per l'eventuale esercizio da parte del Commissario del potere sostitutivo, ove necessario;

sull'articolo 11, in tema di misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, viene rappresentato che l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'istituzione degli Osservatori Permanenti, si giustifica sulla base di molteplici considerazioni. In primo luogo, si tratta in realtà di Osservatori già esistenti, seppur in ragione di Protocolli d'intesa stipulati volontariamente, con la precisazione che la modifica normativa, ancorché definisca le funzioni, non interviene su Osservatori solo esistenti, ma anche già operativi. Infatti, le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e predisposizione di scenari sono attività che risultano già in corso di svolgimento, così come può essere verificato dai bollettini periodicamente elaborati e pubblicati dagli Osservatori nei siti *web* delle seguenti Autorità di bacino: l'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale; l'Autorità di bacino dell'Appennino Meridionale; l'Autorità di bacino del Fiume Po, l'Autorità di bacino delle Alpi Orientali; l'Autorità di bacino delle Alpi Settentrionali. Viene poi specificato che la possibilità di integrare l'osservatorio permanente, per le sole attività istruttorie, con esperti, è previsione meramente facoltativa e, come tale, sarà attivata nei casi in cui tale ausilio degli esperti possa essere acquisito senza determinare oneri aggiuntivi, così

come già avviene nell'ambito dei protocolli d'intesa che hanno originariamente istituito gli Osservatori, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che alle spese di funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 3, comma 6, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con la seguente osservazione:

si segnala che nella relazione tecnica, in relazione all'articolo 3, ai fini della quantificazione del compenso del Commissario straordinario per il 2023, per un mero refuso è indicata l'ipotesi della decorrenza della nomina dal 1° maggio invece che dal 1° giugno del medesimo anno."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per formulare osservazioni critiche in relazione al provvedimento all'esame, atteso che vi si affronta il tema della siccità senza tuttavia apprestare alcuna idonea e necessaria risorsa finanziaria. Non risulta quindi approntato un sistema di effettiva tutela rispetto ai problemi rilevanti trattati dal provvedimento.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé formulata, che risulta approvata.

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo sui profili evidenziati.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere, che tiene conto degli elementi di chiarimento acquisiti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 1 sia aggiunto in fine il seguente comma: "2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.";

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "promuovono e organizzano" siano sostituite dalle seguenti: "possono promuovere e organizzare";

- all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia soppressa la parola: "sole"."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata all'unanimità.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta dall'amministrazione di merito competente una relazione tecnica che risulta in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando in corso una verifica della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento che sono acquisiti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 85 (pom.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023

85ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante le risposte ai rilievi avanzati dal relatore, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione.

Il PRESIDENTE, nel ricevere la documentazione, che sarà messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di uno schema di parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(552) *PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Su richiesta del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO risponde che si è in attesa degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) *MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali*

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE domanda se il Governo è in grado di formulare il proprio avviso sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(610) *BALBONI e altri. - Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale*

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 maggio.

Su domanda del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO fa presente che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) *Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività*

(503) *MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in*

materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In risposta alla richiesta di informazioni del PRESIDENTE, la sottosegretaria SAVINO ribadisce che è in corso di verifica la relazione tecnica trasmessa dall'amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a definire l'istruttoria relativa ai profili finanziari del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO dichiara che sono in corso di svolgimento le valutazioni concernenti le coperture finanziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 123 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

123ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, che istituisce il Comitato promotore, considerato che le spese di funzionamento del Comitato sono poste, dal comma 7, a carico del contributo straordinario di cui al successivo articolo 7, che occorre valutare se sia necessario rendere la scadenza del Comitato omogenea alla durata dell'autorizzazione di spesa.

Con riguardo alla Fondazione "Latina 2032", di cui all'articolo 4, avente lo scopo di realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2, segnala che per la costituzione del relativo patrimonio viene destinato, dall'articolo 5, un contributo *una tantum* di 200.000 euro nell'anno 2024, con il possibile apporto dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati per incrementare il suddetto patrimonio: al riguardo, chiede conferma che tale contributo consenta l'operatività della citata Fondazione anche oltre il 2024.

Occorre infine, all'articolo 7, sostituire le parole: "articoli 5 e 6" con le seguenti: "articoli 6 e 7".

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre chiedere conferma che dalle modifiche ivi previste, con particolare riguardo a quanto disposto dalle lettere g), i) ed l), del comma 1, non derivi un ulteriore fabbisogno di giudici assegnati alle sezioni GIP/GUP, con conseguente onerosità per ulteriori nuove assunzioni rispetto a quelle programmate dall'articolo 4. Relativamente all'articolo 3, che prevede la possibilità di attingere, per la composizione del collegio del giudice per le indagini preliminari, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale, occorre avere conferma che non si determinino effetti finanziari negativi.

Per quanto concerne l'articolo 4, segnala che la disposizione provvede all'assunzione di 250 magistrati cui attribuire le funzioni giudicanti di primo grado necessari in seguito alla istituzione dell'ufficio collegiale del giudice delle indagini preliminari. A tale riguardo, andrebbero forniti elementi che dimostrino la congruità del contingente aggiuntivo. Con riferimento alla quantificazione, la relazione

tecnica sembra prendere in considerazione solo le componenti fondamentali del trattamento economico e tralasciare le componenti accessorie: a tale proposito, chiede conferma dell'eshaustività delle stime. In relazione all'autorizzazione di spesa prevista a decorrere dal 2025 per l'assunzione di 250 magistrati, di cui al comma 3 dell'articolo 4, va rilevato che la norma è formulata come limite massimo di spesa, pur in presenza di un onere non rimodulabile, in quanto inderogabile. Sul punto, occorre pertanto valutare una modifica al comma 2 del medesimo articolo 4, in cui si preveda che la platea dei reclutamenti sia disposta "fino a 250" unità di personale di magistratura, anziché riferita al contingente indicato al comma 1 del medesimo articolo. Ciò appare opportuno anche in considerazione del fatto che, come ribadito in relazione tecnica, esistono due procedure concorsuali in itinere per magistrato ordinario.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 76

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, in tema di esame di abilitazione, che occorre chiedere conferma della stima, formulata nella relazione tecnica, di 400.000 euro con riguardo agli oneri complessivi per l'espletamento degli esami di abilitazione, relativamente all'ipotesi di 10.000 partecipanti per il primo anno.

In relazione all'onere annuo a regime, osserva che la relazione tecnica effettua i calcoli sulla base di 3.000 candidati annui, ponendosi quindi sul livello minimo del range di richiedenti prospettato dalla stessa relazione tecnica (3.000-5.000), il che ovviamente non costituisce un'ipotesi prudenziale di calcolo, anche alla luce di quanto considerato nell'articolo 5, nel quale si stima un flusso annuo di 5.000 soggetti. Pertanto, risulta necessario avere un chiarimento sull'eshaustività delle stime.

Per quanto concerne il comma 4 del medesimo articolo 4, evidenzia che la copertura finanziaria è configurata come autorizzazione di spesa, nonostante che nella relazione tecnica i costi correlati siano stati determinati come stime: a tale riguardo, sarebbe da chiarire se l'onere possa essere contenuto nell'ambito di un tetto di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 80.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta alle osservazioni formulate, che sono resi disponibili.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, con riferimento al numero dei partecipanti all'esame nazionale di abilitazione per il 2024 (primo anno), si stima, in considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa diecimila, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo: pertanto, si ritiene plausibile il numero evidenziato. Tenuto conto che si è prudenzialmente stimato che per ogni candidato il costo totale sia pari a 40 euro e che un quarto di tale costo, pari a 10 euro, sia a carico del medesimo candidato, si conferma che l'onere a carico del Dicastero del turismo è pari a 300.000 euro complessivi per l'anno 2024 (400.000 euro complessivi - 100.000 euro a carico dei candidati), autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e coperto ai sensi dell'articolo 14, comma 1. Con riferimento, invece, al numero dei candidati previsti a far data dal 2025, si rappresenta di aver tenuto conto, nel calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo, del range previsto tra le 3.000 e le 5.000 presenze di candidature. Infatti, al fine di calcolare, in modo prudenziale, l'onere massimo generato dalla norma a

partire dal secondo anno in avanti, è stato considerato il numero di 5.000 partecipanti, con un costo complessivo pari a 200.000 euro (se si fosse considerato il numero di 3.000 partecipanti, il costo complessivo sarebbe stato di 120.000 euro). Ciò posto, al fine di calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo si è invece, prudenzialmente, preso in considerazione il numero di 3.000 partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30.000 euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi), è risultato un onere a carico del Dicastero del turismo pari a 170.000 euro (200.000 euro - 30.000 euro). Diversamente, qualora si fosse considerato - anche a tal fine - il numero di partecipanti pari a 5.000 unità, l'onere complessivo a carico del Ministero sarebbe stato pari a 150.000 euro, ossia pari alla differenza tra l'importo di 200.000 euro (costo complessivo) e quello di 50.000 euro (da porre a carico dei candidati). Pertanto, viene confermata la congruità del calcolo degli oneri, pari a 170.000 euro complessivi a decorrere dall'anno 2025. Viene altresì confermato che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 è contenuto nell'ambito di un tetto di spesa; in relazione all'articolo 5, viene confermato il carattere prudenziale ed esaustivo della stima dell'onere concernente la creazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare la votazione della proposta di parere illustrata alla successiva seduta, al fine di dare modo di approfondire gli elementi forniti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare (n. 57)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere a) e c), e 2 della legge 5 agosto 2022, n.119. Esame e rinvio)

Il relatore **LIRIS** (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento in esame, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega n. 119 del 2022, reca specifiche modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: esso, in particolare, incrementa di 10.000 unità l'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, portato, a decorrere dal 2034, da 150.000 a 160.000 unità.

Viene previsto, all'articolo 4, che le disposizioni in esame avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024, e che dalle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto di competenza, fa presente che la relazione tecnica, con specifico riguardo all'articolo 1, conferma che, nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lett. c), della legge n. 119 del 2022, il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è realizzato entro limiti di spesa compatibili con il conseguimento dei risparmi derivanti dalle misure di revisione e razionalizzazione dello strumento militare, tra le quali quelle relative alle riduzioni d'organico, previste dalla legge n. 244 del 2012.

Su tale aspetto, in particolare, la relazione tecnica asserisce che, rispetto al modello a 150.000 unità, che consente un risparmio complessivo pari a euro 1.448.537.966, l'adozione del nuovo modello a 160.000 unità assicurerà, comunque, un risparmio a regime pari a euro 900.403.406, che risulta sufficiente ad assicurare sia la copertura degli oneri, sia la copertura dei tagli apportati al bilancio della Difesa disposti da precedenti provvedimenti a valere su tali risparmi, continuando a rendere disponibili

risorse da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del medesimo dicastero, pari a 216.286.857 euro, secondo le finalità previste dalla legge n. 244 del 2012.

Rileva che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi di valutazione che consentono di verificare che l'incremento degli organici previsto dal provvedimento in esame risulta riconducibile a regime (dal 2034) entro limiti di spesa che assicurano la realizzazione di un volume di risparmi pari a 216.286.857 euro, ma non offre elementi utili per valutare la congruità dei risparmi medesimi a realizzare le finalità a cui essi dovrebbero essere destinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, ossia assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e sostenerne le capacità operative.

Osserva inoltre che la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di mettere a confronto i risparmi di spesa realizzabili a legislazione vigente con quelli a legislazione variata in relazione ai singoli esercizi che intercorrono dall'anno 2024, anno di entrata in vigore del presente provvedimento, all'anno 2034, anno previsto per la realizzazione del modello professionale delle Forze armate a 160 mila unità, al netto degli oneri imputati ai risparmi medesimi da disposizioni legislative vigenti, secondo lo sviluppo temporale da esse previsto.

In considerazione di quanto sopra esposto, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi informativi che consentano di valutare per ciascun anno, e non solo a regime, la consistenza dei risparmi residui da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, anche al fine di verificarne l'idoneità a realizzare le finalità per le quali i predetti fondi sono stati istituiti, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, che, in merito alle relazioni tecniche riferite alle disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, prescrive che esse devono contenere un quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennali, delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 77 e della Camera dei deputati n. 100.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta che vengono resi disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dà attuazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - Legge di delegazione europea 2021 - che delega il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

Per i profili d'interesse, il comma 3 dell'articolo 11 della legge delega stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente schema è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 1, comma 3, della citata legge di delegazione europea 2021 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi di attuazione e recepimento, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. È previsto che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli 4, 6 e 7 va in premessa evidenziato che gli oneri in esame sono riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), ovvero agli oneri

"inderogabili" della legge di contabilità e incompatibili con un meccanismo di limite massimo di spesa.

Per i profili di quantificazione, come osservato dal Servizio del bilancio, occorre un chiarimento sull'assunzione del parametro medio di 1 figlio per ogni componente da cui deriva la relativa maggiorazione dell'indennità e di cui si riscontra la correttezza del calcolo del relativo importo, pari a 1/8 dell'indennità di segretario.

Andrebbe poi confermato che la sede de L'Aia non comporta maggiorazione di rischio rispetto a quanto calcolato dalla relazione tecnica.

In relazione all'articolo 9, in considerazione dei poteri conferiti dalla norma al membro nazionale, chiede conferma della possibilità da parte degli organi ed uffici di polizia giudiziaria di utilizzare, per gli ulteriori compiti, le sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente senza necessità di risorse aggiuntive.

Per quanto concerne l'articolo 12 in merito ai commi 1 e 2, posto che le norme prevedono la costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'*Eurojust* tra corrispondenti nazionali, membri nazionali e "punti di contatto", la cui responsabilità è affidata al corrispondente nazionale dell'organismo, designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che è tenuto ad assicurarne il funzionamento e a convocarne le riunioni con cadenza almeno annuale, andrebbe confermata la effettiva possibilità che tale incarico possa essere svolto avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 15 andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità in bilancio, libere da impegni, nonché, con particolare riguardo al fondo di recepimento della normativa europea, rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle finalità previste dalla legislazione vigente per gli stanziamenti previsti in bilancio.

Con riferimento al comma 2 e alla clausola di neutralità riferita alle disposizioni diverse dagli articoli 2, 4, 6 e 7, coperti ai sensi del comma precedente, segnala che la relazione tecnica dovrebbe essere accompagnata dai dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per l'Amministrazione giudiziaria per l'effettiva realizzabilità di attività e procedimenti e per lo scambio di informazioni e l'attivazione di investigazione previsti dal testo in esame.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 82.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(610) BALBONI e altri. - Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta plenaria, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.4.2.3. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.3.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 1 (ant., Sottocomm. pareri) del 26/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023

1ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 7ª Commissione:

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali : parere favorevole

alla 3ª Commissione:

(602) Deputato FORMENTINI e altri. - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 49 (ant.) del 15/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023**

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon e per la salute Gemmato.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Ministero della salute, il dottor Stefano Lorusso, direttore generale della programmazione sanitaria, accompagnato dall'ingegner Rita Romitelli, direttore dell'Ufficio VII patrimonio del SSN (Direzione della programmazione sanitaria), e dalla dottoressa Valentina Santucci, dirigente dell'Ufficio di Gabinetto; in rappresentanza di ISTAT, la dottoressa Cristina Freguja, direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare e il dottor Alessandro Solipaca, Servizio sistema integrato salute, assistenza e previdenza, accompagnati dal dottor Paolo Consolini, Servizio sistema integrato sulle condizioni economiche e i prezzi al consumo, e dalla dottoressa Maria Assunta Fugnitto, Servizio offerta di beni e servizi e conti nazionali per settore istituzionale.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **ZAFFINI** avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente **ZAFFINI** comunica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR, l'eventuale documentazione consegnata in fase di audizione sarà resa disponibile, ove nulla osti, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che dovesse successivamente pervenire con riferimento ai temi dell'indagine.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Audizione di rappresentanti del Ministero della salute

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente **ZAFFINI** introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il dottor LORUSSO ha quindi la parola.

Intervengono ponendo quesiti il presidente [ZAFFINI](#) (FdI), il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), e le senatrici [PIRRO](#) (M5S), [GUIDOLIN](#) (M5S) e [ZAMPA](#) (PD-IDP).

Interviene in risposta il dottor LORUSSO.

Il presidente [ZAFFINI](#) conclude l'audizione dei rappresentanti del Ministero della salute.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Seguito dell'audizione di rappresentanti di ISTAT

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola alla dottoressa FREGUJA.

Segue un intervento del presidente [ZAFFINI](#) (FdI), al quale replicano la dottoressa FREGUJA e il dottor SOLIPACA.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) pone un quesito.

Il dottor SOLIPACA interviene in risposta.

Seguono alcune considerazioni del presidente [ZAFFINI](#) (FdI) e una breve replica della dottoressa FREGUJA.

Il presidente [ZAFFINI](#) conclude infine l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(383\)](#) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) pone in evidenza l'alto valore morale del provvedimento in discussione, volto a riconoscere un giusto ristoro per casi di decesso e di invalidità permanente dovuti a infezione da SARS-COV-2. Quindi, presenta e illustra l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato).

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di venerdì 17 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(413\)](#) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Riguardo ai profili di competenza, il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) segnala in primo luogo l'articolo 11, comma 2, relativo al riconoscimento da parte delle Regioni dei disciplinari di produzione dei vari tipi di pane fresco tradizionale.

Il successivo articolo 12 contiene la definizione di «panificio» e dispone in merito ad avvio, trasferimento e trasformazione di tale tipo di impresa. Reca inoltre disposizioni sulle modalità di vendita e di trasporto del pane.

Le disposizioni di cui all'articolo 13 delineano la disciplina relativa alla figura del responsabile dell'attività produttiva, mentre gli articoli 14 e 15 recano disposizioni, rispettivamente, in materia di mutuo riconoscimento e di *made in Italy*.

L'articolo 16 riguarda l'istituzione della «Festa del pane». Infine, l'articolo 17 attribuisce le funzioni di vigilanza alle aziende sanitarie locali e ai comuni, a cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative. Dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) condivide l'impostazione e le finalità del disegno di legge n. 413, che, tuttavia, andrebbe a suo avviso corredato da disposizioni relative specificamente alla produzione e alla vendita del pane senza glutine.

Il presidente [ZAFFINI](#) giudica apprezzabile il rilievo della senatrice Murelli ai fini dell'espressione del parere.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) riconosce il valore del disegno di legge in esame, volto a colmare una lacuna dell'ordinamento nella materia della produzione e del commercio del pane. Il testo in esame non appare però formulato in maniera adeguata a porre nel giusto rilievo il superiore livello qualitativo del pane di pasta madre e del lievito naturale. Inoltre risulta ingiustificato il divieto di vendita di pane all'aperto, in ragione della sussistenza di norme a garanzia della sicurezza del prodotto. Preannuncia pertanto l'astensione del proprio Gruppo, che in sede di Commissione di merito si riserva una valutazione in base all'eventuale accoglimento di specifici emendamenti.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) rileva che la vendita ambulante del pane è un uso radicato in diverse parti dell'Italia ed è reso sicuro dalla disponibilità di contenitori idonei a preservare il prodotto dagli inquinanti. Sollecita inoltre una riflessione sulla possibilità di armonizzare le disposizioni di cui al disegno di legge in esame con la normativa vigente in materia di contrasto allo spreco alimentare, al fine di agevolare la fornitura di pane non più in vendita a organizzazioni di volontariato.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente la necessità che eventuali osservazioni comprese nel parere siano coerenti con l'ambito di competenza della Commissione.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdl) giudica condivisibile l'osservazione espressa dalla senatrice Murelli. Rileva peraltro che la vendita ambulante è già limitata dalle disposizioni di tutela igienico-sanitaria, mentre sarebbe discutibile la cessione a fini solidaristici di pane alterato nelle sue caratteristiche organolettiche.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) ribadisce l'opportunità di un'armonizzazione con la legge in materia di contrasto allo spreco alimentare, nel presupposto della garanzia della qualità dei prodotti.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene utile disporre il rinvio del seguito dell'esame, al fine di consentire al relatore un'adeguata valutazione dei temi oggetto del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(Doc. XXII, n. 9\) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro](#)

[\(Doc. XXII, n. 5\) CAMUSSO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia](#)

[\(Doc. XXII, n. 6\) LOMBARDO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati](#)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al Doc. XXII, n. 9 (pubblicati in allegato), già adottato quale testo base.

Il relatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 2.1, che, volto a garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare nella Commissione parlamentare di inchiesta, è conseguente allo spirito di convergenza già reso evidente dalla presentazione del Doc. XXII, n. 9, sottoscritto da tutti i presidenti di Gruppo.

L'emendamento 3.1 viene sottoscritto dalle senatrici [FURLAN](#) (PD-IDP), [ZAMPA](#) (PD-IDP), [ZAMBITO](#) (PD-IDP) e [MUSOLINO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)).

Sulla medesima proposta interviene la senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP), la quale pone in evidenza che la formulazione proposta è suscettibile di godere un'ampia condivisione.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) e la senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) aggiungono le rispettive firme agli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, che sono poi dati per illustrati.

Il relatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 7.1, teso a integrare il testo base con una disposizione già presente nel Doc. XXII, n. 6, finalizzata a consentire alla Commissione di inchiesta di giovare della collaborazione di personale qualificato della polizia giudiziaria e di altri soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato.

Il sottosegretario DURIGON esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.3; invita al ritiro degli emendamenti 3.2 e 3.4.

Il parere del sottosegretario DURIGON è conforme.

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 7.1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'emendamento 2.1, che è approvato.

Con una successiva votazione, la Commissione approva l'emendamento 3.1.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 3.2 e 3.4.

E' quindi messo ai voti e approvato l'emendamento 3.3.

Successivamente è posto in votazione l'emendamento 7.1, che risulta approvato.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1a e 5a per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(366) Barbara FLORIDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) dà conto delle finalità dei disegni di legge in titolo e, con riguardo ai profili di competenza, dei compiti della Commissione parlamentare di inchiesta delineati dall'articolo 1, comma 1, di entrambe le proposte.

Si sofferma quindi sulla facoltà della Commissione parlamentare di inchiesta di cui all'articolo 6, comma 4, dei disegni di legge in esame, di avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, magistrati collocati fuori ruolo e dipendenti pubblici. La disposizione corrispondente del disegno di legge n. 366 differisce principalmente per il richiamo alla collaborazione di soggetti interni ed esterni alla sola «amministrazione dello Stato». Il personale necessario allo svolgimento dei compiti della Commissione di inchiesta, in base al successivo comma 5 di entrambi i disegni di legge, è messo a disposizione dai Presidenti delle Camere.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [ZAFFINI](#) pone in votazione la proposta di parere.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame del disegno di legge in titolo la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), la quale segnala che in base all'articolo 1 la promozione dei cammini come itinerari culturali è finalizzata ad assicurare la valorizzazione di corretti stili di vita, mediante il positivo impatto del movimento sul benessere psicofisico e sulla salute, e la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.

L'articolo 3 istituisce la Cabina di regia nazionale dei cammini, a cui sono attribuiti diversi compiti, fra i quali l'elaborazione di un piano strategico volto alla promozione del patrimonio culturale dei cammini e alla formazione di operatori turistici, di operatori delle strutture dell'ospitalità e dell'accoglienza, di dipendenti pubblici e di altri soggetti coinvolti nelle attività concernenti i cammini. Presso il Ministero della cultura viene istituito, ai sensi dell'articolo 4, il Tavolo permanente per i cammini, sede stabile di consultazione a cui partecipano i componenti della Cabina di regia, rappresentanti degli operatori del settore culturale e turistico, rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore, delle istituzioni religiose e delle associazioni a tutela dei disabili, nonché altri soggetti esperti.

L'articolo 7 prevede che il Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per le disabilità e il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i ministeri della cultura e del turismo e la Cabina di regia, realizzi delle campagne informative finalizzate a promuovere i cammini e la connessa attività motoria, per il positivo impatto sulla salute e sul benessere psicofisico e per la capacità inclusiva delle attività culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.

L'articolo 8 è volto al riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei titolari di redditi di impresa e degli enti del Terzo settore a cui sono affidati la gestione e la manutenzione dei cammini o di parte di essi.

L'articolo 9 riconosce ai datori di lavoro la cui sede sia situata nei comuni attraversati dai cammini e che svolgano attività connesse alla loro gestione, manutenzione e valorizzazione, un esonero parziale, in via sperimentale, dal versamento dei contributi previdenziali relativi ai rapporti di lavoro dipendente.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) richiede un chiarimento circa l'individuazione dei cammini, paventando il rischio di una esclusione dei territori in favore di una centralizzazione delle sedi decisionali.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) riconosce l'utilità dei cammini ai fini della tutela della salute e del benessere psichico. Il giudizio complessivo del suo Gruppo sul disegno di legge in esame è pertanto favorevole. Sarebbe peraltro auspicabile un'integrazione con disposizioni volte a garantire il pronto soccorso lungo i cammini.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) si esprime favorevolmente rispetto alle finalità del provvedimento. La possibile presenza di ostacoli lungo i cammini suggerirebbe tuttavia l'inserimento di riferimenti specifici alle associazioni operanti nell'ambito della disabilità, così da favorire la più ampia fruizione dei cammini stessi.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) ritiene preferibile che il legislatore tenga sempre presente l'importanza da attribuire alla semplificazione e pertanto eviti il ricorso a formulazioni ridondanti. Nello specifico, i riferimenti all'associazionismo presenti nel disegno di legge includono necessariamente le organizzazioni attive nell'ambito della disabilità, mentre la materia del pronto soccorso è già oggetto di adeguate disposizioni vigenti.

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), intervenendo in replica, osserva che la partecipazione delle comunità locali nella definizione dei cammini è garantita dall'articolo 2, il quale prevede la richiesta iniziale di regioni e province autonome. Riguardo l'accessibilità alle persone con disabilità, pone in evidenza la partecipazione delle associazioni per l'assistenza ai disabili prevista nelle disposizioni riguardanti il Tavolo permanente per i cammini e la Cabina di regia nazionale per i cammini. I soggetti che provvederanno all'istituzione dei cammini sono inoltre deputati ad assicurare la possibilità dell'assistenza medica d'urgenza.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 15 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,45.

EMENDAMENTI AL DOC. XXII,

N. [9](#)

Art. 2

2.1

Il Relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare»

Art. 3

3.1

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, nonché agli interventi di assistenza prestati alle famiglie delle vittime, verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi e individuando altresì le aree e i settori lavorativi in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;»

b) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità;

c-ter) l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti dal cambiamento tecnologico e organizzativo.»

3.2

[Barbara Floridia](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

«l-bis) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica ed universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi;

l-ter) eventuali nuovi strumenti volti a garantire l'alternanza scuola-lavoro in modo più sicuro.»

3.3

[Barbara Floridia](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica ed universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi;»

3.4

[Barbara Floridia](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) eventuali nuovi strumenti volti a garantire l'alternanza scuola-lavoro in modo più sicuro.»

Art. 7

7.1

Il Relatore

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.»

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [383](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo una tantum quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.»

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, Rubrica, dopo le parole: «giusto ristoro» inserire le seguenti: «una tantum»;*

b) *all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177» con le seguenti: «nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale adottata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45»;*

c) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «, in sostituzione dell'indennizzo,» con le seguenti: «, che non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi,»;*

d) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro»;*

e) *all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 1 abbiano diritto alle speciali elargizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'importo dell'assegno una tantum di cui al comma 1 viene detratta la somma corrispondente a quella spettante ai sensi della citata disposizione»;

f) *all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro, l'ENPAM provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 2, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori»;

g) *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «che procede» inserire le seguenti: «, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS,»;*

h) *all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e le modalità di erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM».

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.